X.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1934

ANNO XII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

Pag.

Congedi 184

Disegni di legge (*Presentazione*) 184

Petizioni (*Annunzio*) 185

Petizioni (*Esame*). 185

Decreti registrati con riserva 185

Disegni di legge (*Discussione*):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, concernente l'emissione di un prestito redimibile per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento. 186

BIANCHINI, *relatore* 186

Determinazione della data di inizio dell'anno giudiziario — Norme per il personale giudiziario 188

PRESIDENTE 188

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente l'istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani 190

GORIO 190

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, recante estensione ai salariati degli Enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I. N. I. E. L. e modificazioni all'ordinamento dell'Istituto stesso 195

SCIARRA 195

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, concernente la creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica . . . 199

VISCO 199

BRUNI 202

JUNG, *Ministro* 203

PERNA, *Relatore* 203

Pag.

Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale 207

GANGITANO, *Relatore* 207

Disegni di legge (*Approvazione*):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 412, concernente la costituzione del comune di Santa Venerina, in provincia di Catania 185

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della Scuola di guerra. 186

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 555, concernente la iscrizione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al Demanio dello Stato, ramo ferrovie, nei territori annessi al Regno 190

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico 194

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 500, contenente agevolazioni tributarie in favore dell'Unione cooperativa milanese dei consumi e dell'Alleanza cooperativa torinese 195

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218, relativo alla attribuzione all'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione del contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative, già previsto dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali di imprese cooperative. 195

Pag.

Varianti ad alcune norme della legge sull'ordinamento del Regio Esercito e ad altre disposizioni in vigore 204

Approvazione della Convenzione stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934, aggiuntiva a quella del 19 ottobre 1929, approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, per la sistemazione generale edilizia della Regia Università degli studi, del Policlinico universitario di Sant'Orsola, della Regia Scuola d'ingegneria e della Regia Scuola superiore di chimica industriale di quella città 205

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, contenente modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari 205

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 19 aprile 1934, n. 708, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. 205

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, concernente l'approvazione della Convenzione 10 marzo 1934 stipulata tra il Regio Governo (Ministero delle finanze) e il Regio Automobile Club d'Italia per la riscossione della sopratassa erariale su rimorchi trainati da autoveicoli. 206

Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale. 206

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 745, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la costruzione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo 209

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, che approva e rende esecutorio l'Atto aggiuntivo 9 febbraio 1934 alla Convenzione 23 novembre 1928 concernente la concessione della ferrovia Rimini-San Marino 209

Disegni di legge (*Votazione segreta*) . . . 209

La seduta comincia alle 10.

MARCUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Gusatti Bonsembiante, di giorni 1; Magnini, di 1; Mendini, di 5; Spizzi, di 1; Pottino Di Capuano, di 1; Alberici, di 2; Lualdi, di 2; Tullio, di 4; per motivi di salute, gli onorevoli: Caccese, di giorni 3; Vinci, di 4; Bonfatti, di 3; Rabotti, di 4; Mazzini, di 4; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Motta, di giorni 4; Maresca, di 2; Livoti, di 3; Fassini, di 1; Pavoncelli, di 1; Chiurco, di 1; Velo, di 2; Pentimalli, di 3; Besozzi, di 1; Baccarini, di 1; Cingolani, di 3; Carretto, di 1; Mazzucotelli, di 9; Costamagna, di 3; Redaelli, di 1; Fregonara, di 1; Garibaldi, di 8; Begnotti, di 3; Diaz, di 4; Dalla Bona, di 13; Coselschi, di 6; Chiarelli, di 4; Ferretti Piero, di 4.

(*Sono concessi*).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 42 del Regolamento, sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

da S. E. il Capo del Governo, Ministro della guerra:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare. (146)

dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 770, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Lecce e delle relative norme di attuazione; (147)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo. (148)

Di questi disegni di legge i primi due sono stati inviati alla Giunta per la conversione in legge dei decreti-legge, l'ultimo è stato inviato alla Giunta generale del bilancio.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di due petizioni pervenute alla Presidenza.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

7480. – Umberto Guidato ed altri alle dipendenze della Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce, in qualità di salariati, chiedono la sistemazione in ruolo, perchè forniti di titolo di studio e da anni adibiti a mansioni di impiegato.

7481. – Luigi Malvezzi, minorato di guerra, chiede di essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari ai fini della concessione della pensione, pur essendo stata respinta la relativa domanda al Ministero delle finanze, perchè presentata oltre i termini di legge.

PRESIDENTE. Saranno trasmesse alla Giunta delle petizioni.

Esame di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elenco di petizioni (Doc. IV, n. 1).

La prima è quella n. 7478, con la quale il signor Niccoli Giovanni di Andrea, guardia municipale a Santa Margherita Ligure, già in servizio durante la guerra nell'esercito austro-ungarico e poi dal 1920 al 1926 carabiniere nell'esercito italiano, chiede che gli sia riconosciuto il diritto di far parte dell'Associazione Nazionale Combattenti d'Italia.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno su questa petizione. Pongo a partito questa proposta.

(*È approvata*).

La seconda è quella n. 7479, di Violante Evangelisti in Bagaglini e Clara Evangelisti in Petrilli, orfane di guerra, le quali chiedono il premio di nunzialità per il matrimonio contratto rispettivamente nel febbraio e nel maggio 1930.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione alla Presidenza del Consiglio.

Pongo a partito questa proposta.

(*È approvata*).

Decreti registrati con riserva.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della Commissione permanente per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (Doc. II, n. 1-A).

La relazione riguarda i sette decreti Reali 11 gennaio 1934, con i quali si collocano a disposizione del Ministero dell'interno i prefetti del Regno: Mattei comm. dott. Nicola, Niutta comm. dott. Giovanni, Dompieri gr. uff. avv. Sergio, Palmeri marchese comm. dott. Ruggero, Viola comm. dott. Gaspare, Miranda gr. uff. dott. Luigi e Caratti gr. uff. dott. Giuseppe, in eccedenza al numero di 15 stabilito dall'articolo 102 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La Commissione, pur riconoscendo fondata la riserva della Corte dei conti, ha osservato che il collocamento a disposizione dei prefetti è un atto di ordinaria amministrazione assunto dal Governo per ragioni politiche la valutazione delle quali non è e non può essere sottoposta al controllo di organi tutori, e quindi propone di concedere la sanatoria al detto decreto.

Pongo a partito questa proposta.

(*È approvata*).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 412, concernente la costituzione del comune di Santa Venerina, in provincia di Catania.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 412, concernente la costituzione del comune di Santa Venerina, in provincia di Catania. (*Stampato* n. 15-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 412, concernente la costituzione del comune di Santa Venerina, in provincia di Catania ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della Scuola di guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della Scuola di guerra. (*Stampato* n. 18-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, concernente l'emissione di un prestito redimibile per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, concernente l'emissione di un prestito redimibile per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento. (*Stampato* n. 58-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È inscritto a parlare l'onorevole camerata Bianchini.

Ne ha facoltà.

BIANCHINI. *Relatore*. Onorevoli Camerati, il disegno di legge presentato per l'approvazione alla Camera concerne la conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934 relativo alla emissione di un prestito redimibile al 3.50 per cento, per sostituire le rendite del consolidato 5 per cento e del littorio 5 per cento.

La Giunta del bilancio richiama l'attenzione degli onorevoli Camerati sul provvedimento, la cui importanza fu giustamente rilevata non solo in Italia, ma anche all'estero.

La grande operazione, effettuata dal Governo Fascista, merita veramente di essere segnalata non solo per la imponenza della massa soggetta alla conversione, ma altresì per i principî che l'hanno ispirata, le modalità con cui è stata eseguita, ed il successo plebiscitario.

Sicchè essa è veramente destinata a rimanere scolpita nella storia finanziaria per i suoi caratteri particolari, anche avuto riguardo alle condizioni dell'ambiente economico e alla fase della congiuntura nella quale venne compiuta.

L'operazione ha una sua particolare importanza considerata nell'aspetto tecnico, e il modo regolare e rapido col quale si è svolta attesta quella piena efficienza degli organi dell'Amministrazione che l'hanno predisposta e diretta e degli organismi di credito che concorsero alla sua attuazione.

Caddero nella conversione 33 miliardi e 19 milioni di consolidato; 6 milioni e 550 mila lire rappresentanti polizze di combattenti; 28 miliardi e 367 milioni di littorio: in totale 61 miliardi 392 milioni, dei quali 44 miliardi 215 milioni di titoli al portatore, e 17 miliardi 177 milioni di certificati nominativi.

Ossia, per dare con elementi materiali una idea concreta della significazione di queste cifre, conviene tener presente che si dovranno sostituire, con titoli nuovi, circa 13 milioni di titoli del vecchio consolidato. Calcolando che 40 titoli pesano circa un chilogramma, si tratta in sostanza di predisporre e distribuire ai portatori sparsi nel Regno, nelle colonie, ed all'estero, eseguendo la delicata operazione con le indispensabili cautele e controlli, circa 335 tonnellate di carte valori, e di ritirare dai medesimi portatori altrettanti titoli vecchi, provvedendo, sempre con opportuni controlli, alla loro distruzione.

Contemporaneamente devesi provvedere alla preparazione ed alla emissione di circa 450.000 certificati riguardanti le rendite nominative. E tutto questo nel volgere di pochi mesi, giacchè – come è risaputo – con la circolare ministeriale del 28 marzo 1934 venne disposto che il cambio dei titoli debba aver luogo tempestivamente, affinchè i pagamenti degli interessi che matureranno al 31 dicem-

bre prossimo possano effettuarsi contro il distacco della cedola dei nuovi titoli e, per l'articolo 7 del decreto del 3 febbraio, è stabilito che al 20 dicembre prossimo si deve iniziare il sorteggio dei premi assegnati ai nuovi titoli.

Dunque bisogna che anche lo svolgimento di quanto costituisce il meccanismo materiale dell'operazione, sia opportunamente e puntualmente eseguito, e lo sforzo che deve compiere l'Amministrazione non è semplice nè da poco.

Naturalmente questo è, per così dire, il lato materiale ed esteriore. Gli elementi che meritano la maggiore considerazione, sono di ben altra natura. Riguardano cioè la sua portata finanziaria, economica e – possiamo anche dire – sociale.

Ogni grande conversione volontaria del debito pubblico, per poter raggiungere i suoi scopi ed esercitare i suoi benefici deve essere la risultanza di una decisa tendenza del mercato al ribasso del tasso di interesse e di una accorta politica di preparazione tecnica e finanziaria. Entrambe le condizioni si sono nettamente verificate nel caso attuale ed hanno così fornito i presupposti della riuscita dell'operazione.

Il movimento verso il ribasso del danaro si iniziò nel marzo del 1932 con la riduzione del tasso ufficiale dal 6 al 5 per cento; nel gennaio 1933 si ridusse ancora al 4 per cento, nel settembre al 3 ½ per cento e nel novembre al 3 per cento. Andamento parallelo ed armonico, seppure con variazioni più tenui, hanno seguìto i tassi praticati dagli Istituti di credito, dalle Casse di risparmio e dalle Casse postali, in base ad accordi di portata generale, opportunamente diretti dagli organi di vigilanza e di controllo.

Le condizioni nelle quali venne a trovarsi il mercato finanziario tra la fine del 1933 e il principio del 1934 e l'elevatezza alla quale giunse il credito goduto dallo Stato Fascista non possono essere meglio illustrati che facendo riferimento alla emissione di Buoni del Tesoro, effettuata dal 10 al 13 gennaio di quest'anno. Nello stesso momento nel quale lo Stato francese apriva le sottoscrizioni a dieci miliardi di franchi dei Buoni del Tesoro fruttanti il 5 per cento, lo Stato italiano emetteva 4 miliardi di buoni al 4 per cento, novennali, al prezzo di novantanove con un costo del 4,65 per i primi cinque anni e del 4,15 per cento nei successivi quattro. E mentre l'emissione francese, più favorevole per il prestatore, si è andata trascinando pesantemente, il Governo Fascista raccoglieva in 3 giorni sottoscrizioni per nove miliardi, frazionati fra 886 mila sottoscrizioni.

Nessun saggio più convincente poteva dare il mercato italiano della sua aderenza alla politica finanziaria del Regime. Nessuna prova migliore poteva richiedersi per consigliare di affrettare anche la grande operazione di conversione del Consolidato. La quale, nei suoi risultati, superò ancora quel primo meraviglioso successo e davvero raggiunge un risultato che non ha precedenti.

Le richieste di rimborso ammontanti a 123 milioni, raggiungono appena il due per mille del debito soggetto alla conversione, mentre nella pur lodata conversione italiana del 1906 – attuata in un periodo di prosperità, in fase dunque di congiuntura ascendente, dopo una accurata preparazione durata un sessennio e sorretta dall'opera di due consorzi bancari – i rimborsi raggiunsero il sei per mille, e, da ultimo, nelle conversioni dei titoli francesi, cinque, sei, sette per cento e della rendita quattro e mezzo, si ebbero rimborsi del cinque per mille, mentre nella conversione del prestito di guerra inglese cinque per cento e 3,50 per cento le quote dei rimborsi raggiunsero l'8 per mille.

Quando si tenga conto della grande diffusione in Italia dei titoli pubblici tra i risparmiatori di ogni categoria, ben può dirsi, che la conversione costituisce una nuova, sicura, eloquente attestazione della fiducia del popolo nella grande opera ricostruttrice e rinnovatrice del suo grande Capo.

Ma l'operazione non è fine a sè stessa. Va pure considerata nel quadro delle molteplici provvidenze che, valendosi delle possibilità consentite dalla struttura corporativa in pieno sviluppo, mirano all'adeguamento generale del sistema dei costi e dei prezzi. Adeguamento egualmente necessario per assicurare la saldezza della moneta e per poter con efficacia competere nel campo della concorrenza internazionale.

La riduzione del rendimento dei titoli pubblici profitta in modo diretto all'Erario, poichè consente di realizzare una economia, ma nel tempo stesso favorisce la conversione volontaria delle altre categorie di debiti a reddito fisso: obbligazioni e mutui fondiari, obbligazioni di enti industriali, agricoli e, in genere, di ogni prestazione di capitali.

Nel sistema della conversione, merita qualche speciale considerazione l'essersi applicato il principio dell'ammortamento del debito. Infatti due debiti perpetui, quali il consolidato e il Littorio vengono sostituiti con un debito *redimibile*. In altri termini si rico-

nosce il sano principio che lo Stato non può indefinitamente contrarre debiti, ma deve procurare i mezzi per contenere quella che il DUCE chiamò « la mano-morta della finanza ».

L'ammortamento del nuovo prestito è stato disposto secondo un piano che richiede da parte dello Stato l'assegnazione di una annualità crescente sino al diciottesimo anno e di poi costante sino al quarantaduesimo.

Facendo astrazione dalle somme da sborsarsi nel corrente esercizio per premi e interessi anticipati, il beneficio che risentirà il bilancio sarà di 920 milioni circa nei tre prossimi esercizi, per diminuire gradatamente, sino a scomparire, nel diciottesimo esercizio. Ma nel 1978 lo Stato avrà il grande vantaggio di trovarsi sollevato dall'intero debito di 61 miliardi. È da salutarsi col più vivo compiacimento che il Governo, il quale già aveva riconosciuto il principio dell'ammortamento nel 1927, creando la Cassa di ammortamento, vi abbia dato una più rigorosa attuazione, vincolandosi impegnativamente coi portatori, mediante un patto esplicito facente parte integrale della emissione del titolo. Non si è mancato di obiettare che un ammortamento reale del debito è solo possibile quando esiste un avanzo di bilancio. Se il bilancio è deficitario, l'ammortamento è illusorio, perchè, in corrispondenza ad esso, si accendono nuovi debiti ed è possibile, e forse probabile, che, in tali condizioni, il debito nuovo possa costare più di quello che viene estinto.

La questione diede luogo, com'è noto, ad un ampio e interessante dibattito a proposito della legge 10 luglio 1861, con la quale venne istituito il Gran Libro del Debito Pubblico. Tale legge non accolse il principio dell'ammortamento preordinato, ma dispose che alla estinzione del debito pubblico provvedevano annualmente le leggi di bilancio. Al che non aveva già allora mancato qualche deputato di osservare che se si attende di avere una eccedenza di bilancio per provvedere all'ammortamento del debito, qualche volta si arrischia di attendere all'infinito, e d'altra parte l'ammortamento avrebbe un carattere straordinario e incerto, mentre deve essere conosciuto e assicurato mediante la iscrizione di uno stanziamento nella parte ordinaria del bilancio, o con la assegnazione di cespiti determinati.

Tale criterio venne appunto accolto dallo Stato italiano nelle diverse disposizioni della Cassa di ammortamento ed è ora riaffermato in modo anche più efficace.

Vi è nella questione un elemento psicologico che non va trascurato e la cui considerazione ebbe particolare importanza in Inghilterra, tradizionalmente favorevole all'ammortamento del debito pubblico. Il sapere che il debito pubblico è soggetto ad ammortamento, oltre influire in modo diretto sul corso dei titoli per i progressivi assorbimenti, accresce il prestigio e il credito dello Stato di fronte ai creditori.

D'altra parte l'essere l'ammortamento assicurato con apposita impostazione di bilancio lo rende effettivo e agisce come un elemento di freno all'incremento delle spese, poichè non è neppur vero che si possa illimitatamente accrescere queste spese con debiti o con nuove imposte. Nella formazione del limite entra in conto anche l'impostazione dell'ammortamento. Certo è che il successo della conversione può dirsi dovuto anche ai vantaggi assicurati dalla redimibilità del titolo, e questa redimibilità, a giusta ragione, fu in Italia e fuori considerata un'alta prova della virile e sana finanza perseguita dal Fascismo. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, concernente l'emissione di un prestito redimibile per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Determinazione della data di inizio dell'anno giudiziario e norme per il personale giudiziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Determinazione della data d'inizio dell'anno giudiziario e norme per il personale giudiziario. (*Stampato* n. 84-A).

A proposito di questo disegno di legge devo avvertire che la Giunta del bilancio ha ritenuto di proporne la separazione in due distinti disegni di legge, uno comprendente i

primi due articoli del progetto ministeriale, riguardanti la data di inizio dell'anno giudiziario; l'altro composto dei rimanenti otto articoli, recanti norme per il personale giudiziario.

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha dichiarato di accogliere la proposta della Giunta del bilancio. Nessuno chiedendo di parlare, la metto a partito.

(*È approvata*).

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge portante il n. 84: « Determinazione della data d'inizio dell'anno giudiziario », comprendente i primi due articoli del disegno di legge presentato dal Ministero.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

L'anno giudiziario comincia il 29 ottobre.

Entro il quinto giorno successivo tutti i membri delle Corti si riuniranno in assemblea generale e pubblica per udire la lettura del Regio decreto che compone le sezioni e della relazione di cui all'articolo 95 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

(*È approvato*).

ART. 2.

I Regi decreti, con i quali sono state composte le sezioni delle Corti e dei Tribunali per l'anno giudiziario 1934 avranno effetto sino al 28 ottobre dello stesso anno.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'altro disegno di legge, che prende il numero 84-*bis*, il quale si compone, come ho già avvertito, degli ultimi otto articoli del disegno di legge originario, e che reca il titolo: Norme per il personale giudiziario.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

A decorrere dal 1º luglio 1934, il numero complessivo dei Consiglieri di Corte di appello o parificati, risultante dalle attuali piante organiche, è aumentato di 18. Due Consiglieri di appello o magistrati di grado parificato possono essere destinati, con decreti Reali, ad esercitare le funzioni di Consigliere o di sostituto Procuratore generale di Corte di cassazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 9, secondo comma della legge 17 aprile 1930, n. 421.

Dalla data suddetta, il numero dei magistrati di grado 5º, addetti al Ministero di grazia e giustizia, previsto dalla tabella *B* annessa al Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, è diminuito di 16, continuando a rimanere al Ministero in soprannumero i magistrati che risultino in eccedenza per effetto di tale diminuzione.

Tuttavia le vacanze che si verifichino tra i magistrati del grado 5º addetti al Ministero saranno fino al 30 giugno 1937 coperte in ragione di due terzi e per l'altro terzo destinate alla eliminazione della eccedenza, e dal 1º luglio 1937 in poi destinate esclusivamente alla eliminazione della eccedenza.

(*È approvato*).

ART. 2.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sarà provveduto alla distribuzione tra i varî uffici dei posti aumentati con il primo comma dell'articolo 3.

(*È approvato*).

ART. 3.

A decorrere dall'esercizio 1934-35, il Fondo speciale delle Corporazioni, istituito con l'articolo 26 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, verserà all'Erario la somma annua di lire 700,000 restando soppresso lo stanziamento di cui al capitolo 40 (Contributo per compensi a funzionari dell'ordine giudiziario chiamati a conoscere le vertenze individuali del lavoro) dello stato di previsione della spesa del Fondo medesimo per l'indicato esercizio.

(*È approvato*).

ART. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 5.

I primi pretori provenienti dai Consiglieri di Corte di appello, incaricati della direzione delle preture unificate, possono prendere parte al concorso per le promozioni in Corte di cassazione, ove siano in possesso del pre-

scritto requisito di anzianità di grado, anche se, senza far ritorno in Corte di appello, abbiano conservato le attuali funzioni.

(*È approvato*).

ART. 6.

A decorrere dal 1º luglio 1934, il numero dei cancellieri e segretari giudiziari, che, a norma delle vigenti disposizioni, sono addetti al Ministero di grazia e giustizia per servizi speciali, è diminuito di 10.

I funzionari attualmente in servizio al Ministero, che risultino in eccedenza, continueranno a prestare ivi servizio e le vacanze, che man mano si verificheranno, saranno devolute, nei corrispondenti gradi, a vantaggio degli uffici giudiziari.

Con Regi decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sarà provveduto alla distribuzione dei relativi posti nelle singole sedi giudiziarie.

(*È approvato*).

ART. 7.

Entro il limite di due terzi dei posti vacanti di primo cancelliere e di primo segretario, è data facoltà al Ministro di grazia e giustizia di conferire la promozione al grado corrispondente, con riserva di anzianità, ai funzionari di cancelleria e segreteria che abbiano superato l'esame di idoneità nei modi prescritti dal Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

(*È approvato*).

ART. 8.

La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, non si applica ai funzionari che, all'atto dell'entrata in vigore del detto decreto-legge, avevano già conseguito il titolo per la promozione al grado 9º.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. I due disegni di legge saranno poi votati separatamente a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 555, concernente la «iscrizione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al demanio dello Stato, ramo ferrovie, nei territori annessi al Regno».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 555, concernente la «iscrizione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al demanio dello Stato, ramo ferrovie, nei territori annessi al Regno». (*Stampato* n. 87-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

«È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 555, concernente la «iscrizione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al demanio dello Stato, ramo ferrovie, nei territori annessi al Regno».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente l'istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani (*Stampato* n. 90-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È inscritto a parlare l'onorevole camerata Gorio. Ne ha facoltà.

GORIO. Onorevoli Camerati, il provvedimento punta sul prodotto centrale della seta e cioè sulla *seta filata*, la quale, pur rappresentando una materia semilavorata, è quella che ha sempre dato luogo e dà luogo ad una ragguardevole esportazione.

Si tratta di una legge che nei suoi benefici effetti, rimorchia intuitivamente anche i settori serici che precedono la filatura e cioè la produzione del seme e quella dei bozzoli. Provvida quindi nel campo industriale come in quello agricolo e intervenuta per accelerare lo smaltimento delle giacenze di seta tratta rimaste invendute nelle mani dei filandieri e per permettere che fossero trasformati

in filato gli ammassi di bozzoli che si erano venuti accumulando presso le filande e gli essiccatoi.

A priori poteva sembrare logico che il provvedimento di favore, anzichè al filato, dovesse essere applicato al tessuto che rappresenta il prodotto finito ed è precisamente quello che passa al consumo, ma purtroppo il telaio italiano non riesce a trasformare che in minima parte il filato nazionale.

Le nazioni estere che dispongono di una potente tessitura, desiderano ritirare da noi, non già il tessuto, ma solo il filato, vita e alimento dei loro telai. Ciò è tanto vero, che il consumo italiano della seta filata si riduce appena a 600.000 chilogrammi di fronte ad una produzione di oltre 3 milioni di chilogrammi.

Sicchè nel consumo interno delle principali fibre tessili, quello della seta è confinato all'ultimo posto, come è dimostrato dalle seguenti cifre, a grande distanza da tutte le altre:

CONSUMO ITALIANO DEI PRINCIPALI TESSILI

Cotone	Kg.	212.400.000	= 57,72 %
Lana	»	50.000.000	= 13,59 %
Juta	»	50.000.000	= 13.59 %
Canapa e simili	»	34.000.000	= 9,24 %
Rayon.	»	14.000.000	= 3,80 %
Lino	»	7.000.000	= 1,90 %
Seta.	»	600.000	= 0,16 %

D'altra parte non era il caso di rinnovare il premio alla produzione dei bozzoli, anche perchè l'erogazione del premio suddetto presenta difficoltà di applicazione in considerazione dell'enorme frazionamento delle unità produttive da premiare e di controllo e può dar luogo ad inutile sacrificio dell'erario, se i prezzi tocchino o superino le quote eque.

Col nuovo aiuto l'industria serica deve poter riprendere i contatti col mercato mondiale, smaltire le rimanenze di bozzoli essiccati, dar animo all'allevatore per la corrente campagna bacologica che la grande depressione del mercato poteva per sempre compromettere.

Per salvare questa nostra millenaria attività, il provvedimento era indispensabile. Nelle attuali condizioni agricole industriali per produrre la seta, sia pure compensando al minimo estremo lo sforzo produttivo, occorre che da un chilogrammo di filato si ricavino almeno circa 50 lire, delle quali 30 siano destinate a compensare i 10 chilogrammi di bozzoli necessari a produrre un chilogramma di seta filata e la differenza a compensare le spese occorrenti per trasformare i 10 chilogrammi di bozzoli nel chilogramma di filato. Calcolo estremo questo, da accettarsi soltanto per un periodo di transizione, in attesa di tempi migliori e per evitare il grave pericolo della dissuetudine nell'allevamento. Accettazione imposta pel mantenimento delle posizioni in un momento così grave in cui l'industria potrebbe venire travolta dalla formidabile e aggressiva concorrenza asiatica.

Di qui la necessità d'integrare il prezzo che i filandieri possono realizzare sui mercati internazionali fino alla concorrenza della quota che è stata presa di base.

Si tratta di un contributo d'integrazione da parte dello Stato, variabile, in funzione dell'andamento dei mercati. Ogni mese questa integrazione è calcolata sulla base delle quotazioni dei prezzi, sicchè se questi raggiungano o superino la quota stabilita, lo Stato non corrisponde alcun contributo. Essa è esclusivamente attribuita alla seta filata in paese con bozzoli italiani; non potrà, qualunque sia il basso livello delle quotazioni internazionali, superare le 12 lire per chilogrammo e sarà graduata in rapporto alla qualità della seta, allo scopo d'incoraggiare la migliore produzione.

È da notare come il provvedimento in esame sia informato a criteri squisitamente corporativi. Esso interviene a determinare l'accordo fra i vari elementi della produzione nel campo agricolo e nel campo industriale. La produzione dei bozzoli è premiata non già direttamente come in passato, ma indirettamente attraverso i filandieri. E per evitare che l'industria, approfittando del bisogno degli agricoltori, paghi i bozzoli in misura inferiore al loro giusto prezzo ovvero che gli agricoltori escogitino manovre per venderli a un prezzo più alto è prevista l'istituzione di Commissioni provinciali paritetiche.

È alquanto difficile stabilire oggi in modo preciso i benefici effetti del provvedimento, data la impressionante discesa dei prezzi delle sete giapponesi e la incertezza nel prevedere se e fino a qual punto la discesa possa essere mantenuta e dato anche il gioco della speculazione dei mercati importatori. Ma si può finora pronosticare la riapertura degli stabilimenti e la rioccupazione delle maestranze, la trasformazione in seta dei bozzoli giacenti sia presso i filandieri, sia presso le organizzazioni agricole e l'istaurazione di una situazione favorevole all'inizio della nuova campagna.

Le varie categorie seriche italiane non possono non mostrarsi grate al Governo Fascista che ha dato prova di una precisa comprensione del problema, perchè la fine della sericoltura segnerebbe la rinuncia ad un'attività tradizionale privilegiata, tipica del nostro Paese, condivisa da poche nazioni nel mondo e che non può essere instaurata o mantenuta se non concorrano particolari condizioni di ambiente e di tradizioni e d'altra parte non è ad una fibra naturale, che ha tanti pregi peculiari come la seta, che si possa preconizzare la fine.

In ogni tempo e in ogni luogo il prodotto subì grandi crisi. La bufera odierna non può e non deve cancellarlo dall'uso. Ne è prova il vivo interessamento di tutte le Nazioni alla seta, comprese quelle che non producono la materia prima. È di tutti i giorni il sorgere e il perpetuarsi di manifestazioni a favore della seta.

Però gli onesti e lungimiranti provvedimenti del Governo fascista non sono sufficienti se non sono coadiuvati dallo sforzo tenace delle categorie seriche per allargare il consumo della seta. Tutta l'impalcatura serica oggi non può essere sorretta che da un aumento di consumo del prodotto e il consumo non può venire provocato che da una vendita a prezzi miti, fatti in base ai costi bassissimi della materia prima. Bisogna che il prezzo di vendita sia contenuto entro i limiti dei costi di produzione, aumentati dall'equo utile industriale e dall'altrettanto equo utile commerciale, perchè se la speculazione si accanisse nel considerare ancora la seta quale merce di lusso, si verrebbero a rendere frustranei tutti gli sforzi che si stanno compiendo per una bene intesa propaganda a favore del consumo. (*Approvazioni*).

Non è poi da dimenticare che l'espansione del consumo è anche subordinata alla preparazione degli articoli nella quantità e nella qualità che il pubblico desidera. Oggi il telaio italiano, già sviato dal battere in seta, stenta a riprendere il ritmo dell'antica lavorazione. Ad allontanarlo dalla seta hanno contribuito i prezzi degli articoli serici così manifestamente proibitivi, da limitare gli acquisti ad una parte ristrettissima della popolazione.

Era quindi naturale che il telaio, quando la seta aveva raggiunti prezzi altissimi, piuttosto che rimanere inoperoso, si dedicasse alla tessitura del rayon, che consentiva una maggiore vendita e dava un lavoro più sicuro e più duraturo. Oggi che la seta da 600 lire è scesa a meno di 40 lire, la tessitura deve vincere l'inerzia provocata dalla dissuetudine e riprendere in pieno le antiche e gloriose tradizioni, in armonia con i gusti e le tendenze moderne.

Non è da revocare in dubbio che la posizione della tessitura serica mondiale e particolarmente quella italiana, non sia stata fortemente influenzata da due fattori che discendono direttamente dalla produzione del rayon, la quale ha notevolmente aumentata la quantità globale di materia prima a disposizione del telaio serico e ha creato nella stessa massa globale un dislivello di prezzi.

Tutto ciò ha sempre più spinto il tessitore alla fabbricazione di articoli di rayon e lo ha messo in condizione di non calcolare commercialmente la sostanziale discriminazione di qualità che sussiste e sussisterà sempre tra le due fibre. Oggi nella provincia di Como, sede gloriosa e naturale della nostra tessitura serica, si calcola che l'80 per cento dei telai battano in rayon. Si aggiunga che il filato di seta non è riuscito a ottenere la stabilità del suo prezzo, perchè non ha potuto seguire i ribassi nel prezzo del filato di rayon, giacchè gli stabilimenti di filatura dei bozzoli non sono in grado di sostituire la macchina all'operaia; quindi la sola mano d'opera è assai più costosa di quella impiegata nella produzione dei filati di rayon. Da notizie raccolte risulterebbe che per ogni dieci chilogrammi di filato prodotto si hanno 25 operai occupati nella filatura della seta e poco più di un operaio nella filatura del rayon. Qualche altra fonte abbassa il numero degli operai della filatura della seta da 25 a 18. Comunque la differenza nel numero della mano d'opera occupata dalle due industrie per ottenere la stessa unità in peso di filato è notevole. Il fatto trova conferma che mentre nell'industria italiana del rayon si producono da 32 ai 35 milioni di chilogrammi di filato, con il solo lavoro di 18.292 operai, gli opifici di trattura nazionali producono circa 3 milioni di filato di seta con una imponente maestranza che in tempi normali è calcolata di circa 150.000 operai.

Ma mentre la maestranza del rayon è tutta compresa nella cifra suddetta, per la seta sono da aggiungere in tempi normali, 600.000 famiglie che attendono all'allevamento del baco. Di qui ognuno vede quale importanza assume anche dal lato sociale il problema serico.

Il calcolo del patrimonio investito nell'industria del rayon è facile perchè tutti i produttori sono costituiti in società anonime delle quali ecco l'elenco:

Società produttrici	Capitale nominale (in milioni di lire)	Gruppi finanziari
Snia	300	« Courtaulds – A. K. U. »
Chatillon	100	« B. C. I. »
Generale Italiana della Viscosa	175	« Comptoir des Textiles Artificiels »
Orsi Mangelli Rayon Forlì	20	« Orsi Mangelli »
Manifattura di Casale (1)	15	« Rotondi »
Gerli Rayon	18	« Gerli »
	628	

(1) Attualmente in liquidazione.

Se si tien conto degli stabilimenti ausiliari, la cifra totale del capitale investito può essere valutata a circa 700 milioni di lire.

A prescindere che la grande preponderanza degli interessi è di fonte straniera, è da porre in rilievo che mentre i profitti dell'industria del rayon si accentrano nelle mani dei pochi azionisti, quelli dell'industria serica si sparpagliano in tanti rivoletti e si distribuiscono a beneficio di migliaia e migliaia di persone che sono in generale tra le meno abbienti.

Nel riferire quanto sopra esula completamente l'intenzione di disconoscere l'importanza che nel campo tessile è venuto acquistando il rayon con le sue geniali applicazioni, le quali trovano ogni giorno sempre maggiore sviluppo fino a scoprire la possibilità per il rayon d'inserirsi con vantaggio in un ciclo importante di produzione di alcune specie di tessuti, la cui fabbricazione è ottenuta con materia prima esclusivamente importata dall'estero. Da molti si è voluto inscenare un insussistente dualismo tra le due fibre, forse perchè sboccano a prodotti similari; ma la loro origine e le loro caratteristiche sono così sostanzialmente diverse che segnano insuperabili barriere tra l'una e l'altra. Ciò che occorre derimere è l'ibrido confusionismo che è venuto determinandosi, specie nel campo della tessitura e del commercio, a tutto danno della seta. Ma non sussiste ragione per non seguire con occhio benevolo i risultati fecondi che è riuscito a raggiungere l'industria del rayon, la quale al pari di altre industrie tessili, ha piena libertà di movimento in un campo tutto suo che non ha nulla in comune con quello della seta.

Se mai l'industria del rayon dovrebbe considerarsi una naturale alleata del filo serico, in quanto essa nella fabbricazione dei tessuti misti, che rappresentano nella loro massa un ragguardevole valore, è un cospicuo fattore del consumo della seta. È anzi da augurare che dati i prezzi bassissimi della seta si estenda sempre più la fabbricazione dei tessuti di rayon misti con filo serico.

Con ciò rimane confermato come sia il caso di correre senza indugio ai ripari per ricondurre il telaio italiano ad una più esatta comprensione della importanza che ha il tessuto serico nel quadro economico della nazione, affinchè riprenda le perdute posizioni. Siano ad esso di incitamento i risultati soddisfacenti che hanno raggiunto i tessitori stranieri che, pur non avendo nei loro paesi una attrezzatura bacologica, tuttavia hanno saputo affermarsi nella produzione di tessuti serici assai apprezzati da tutti i mercati.

Senza il concorso del telaio non è possibile far luogo ad un razionale programma per il consumo della seta.

È importante accennare come la seta in tutti i suoi vari cicli di lavorazione rappresenti costantemente una elaborazione di prodotti schiettamente italiani e incorpori una ingente quantità di mano d'opera italiana, dalla coltivazione del gelso, alla selezione del seme, all'allevamento del baco, alla filatura del bozzolo, alla fabbricazione del tessuto.

Nel gruppo delle industrie tessili questa marca d'italianità assoluta non può essere raggiunta nè dal cotone, nè dalla juta, nè dalla lana, nè dal rayon, nè dal lino; soltanto alla canapa che ha un campo più ristretto di attività può concedersi un analogo battesimo di nazionalità.

Circostanza degna di essere messa in rilievo è che l'Italia può considerarsi, in Europa, l'unica nazione produttrice di filato di seta in una quantità che esorbita assai dal fabbisogno della sua tessitura e nelle qualità così dette classiche assai stimate anche dal telaio internazionale.

Ciò posto, considerato che l'Italia si trova nella condizione di ritirare dall'estero molte materie prime, si potrebbe subordinare l'acquisto di esse all'impiego da parte degli Stati fornitori di acquistare, a loro volta, con generi quantità di prodotti italiani tra cui è da inserire in primissima linea la seta, specie se il fronte occidentale intenda premunirsi contro le minacciose manovre di concorrenza che si sono già delineate nei Paesi asiatici.

È infatti inutile fare la voce grossa contro la concorrenza asiatica e predire la fine economica del mondo occidentale se in tema di commercio internazionale gli Stati esteri attingano nei paesi orientali le merci tra cui la seta che è prodotta nel nostro e che potrebbe, in relazione a maggiore richiesta, essere prodotta ancor più abbondantemente, dimenticando che l'Italia ricorre largamente alle nazioni straniere per molte materie quali il carbone, il cotone, parecchi prodotti mineralurgici, metallurgici, ecc.

Si tratta di un prodotto dal quale non possono prescindere le tessiture estere che sono dedicate alla fabbricazione dei tessuti serici e che non hanno nei rispettivi paesi una produzione bacologica; quindi non sembra difficile a una nazione come la nostra, che ha la necessità di ricorrere all'estero per molte materie prime, di assicurare una maggiore penetrazione ai suoi filati di seta.

Tutto ciò non prescinde naturalmente da una efficace propaganda per aumentare il consumo della seta. A questo intento è doveroso constatare come la Confederazione Generale del Commercio segua e incoraggi la campagna dei prezzi e come l'applicazione della legge per la disciplina del nome seta, faccia già sentire i suoi benefici effetti nella garanzia che è destinata ad offrire al consumatore sulla genuinità del prodotto.

È doveroso tributare una sincera parola di elogio al Partito, alla Milizia, all'Esercito e all'Aeronautica che, consci dell'importanza che ha in questo momento la propaganda a favore della seta, se ne sono resi antesignani disponendo che la preziosa fibra trovi il suo impiego nelle stoffe da adoperare per le divise.

Con questa collaborazione che dal Governo e dal Partito discende alle categorie dei serici e si allarga nella schiera dei consumatori, nel senso che questi, consci della necessità di mantenere in vita un'industria tipicamente e inimitabilmente nazionale, siano sempre più attratti ad acquistare i prodotti serici, dati i loro inconfutabili pregi e il loro basso prezzo, è lecito fin da ora formulare i più lieti pronostici per la seta italiana. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico. (*Stampato* n. 91-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 500, contenente agevolazioni tributarie in favore dell'Unione cooperativa milanese dei consumi e dell'Alleanza cooperativa torinese.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 500, contenente agevolazioni tributarie in favore dell'Unione cooperativa milanese dei consumi e dell'Alleanza cooperativa torinese. (*Stampato* n. 96-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 500, contenente agevolazioni tributarie in favore dell'Unione cooperativa milanese dei consumi e dell'Alleanza cooperativa torinese ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218, relativo alla attribuzione all'Ente nazionale fascista della Cooperazione del contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative, già previsto dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali di imprese cooperative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218, relativo alla attribuzione all'Ente nazionale fascista della Cooperazione del contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative, già previsto dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali di imprese cooperative. (*Stampato* n. 102-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218, relativo all'attribuzione all'Ente nazionale fascista della Cooperazione del contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative, già previsto dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali di imprese cooperative ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, recante estensione ai salariati degli Enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I. N. I. E. L. e modificazioni all'ordinamento dell'Istituto stesso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, recante estensione ai salariati degli Enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I. N. I. E. L. e modificazioni all'ordinamento dell'Istituto stesso (*Stampato* n. 104-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È inscritto a parlare l'onorevole camerata Sciarra. Ne ha facoltà.

SCIARRA. Onorevoli Camerati, il decreto-legge 2 novembre 1933, che estende ai salariati degli Enti locali l'obbligo della iscrizione all'I. N. I. E. L. e per il quale si chiede la conversione in legge, è stato illustrato nella relazione ministeriale e in quella del vostro relatore, sugli scopi e sulle finalità che si vogliono raggiungere.

Io mi limito soltanto a riassumervi gli sviluppi di questo organismo, che interessa la numerosa categoria degli impiegati e sala-

riati degli Enti locali (oltre 150.000), settore importantissimo, che il Partito, attraverso l'Associazione Fascista del pubblico impiego, inquadra e assiste.

L'Istituto Nazionale di Assistenza e Previdenza in favore degli impiegati Enti locali e loro superstiti, non aventi diritto a pensione, fu istituito dal Governo fascista nel 1925, in pieno accoglimento di un voto espresso dal personale degli Enti locali, e può considerarsi, invero, come la prima opera di assistenza sociale fiorita in Regime fascista, in esaudimento delle aspirazioni degli impiegati, che dai Governi democratici mai furono accolte.

L'Istituto venne così ad assicurare, fin dal 1925, agli impiegati degli Enti locali ed ai loro superstiti, i seguenti benefici:

a) conferimenti di assegni vitalizi agli iscritti dispensati dal servizio per età e per infermità, nonchè a favore delle vedove degli orfani degli impiegati, non aventi diritto ad alcun trattamento di pensione;

b) assistenza agli orfani degli impiegati a mezzo di borse di studio o di ricoveri in convitto.

La istituzione, simile all'Opera di previdenza per gli impiegati statali, ha quindi un compito di integrazione delle Casse di previdenza per le pensioni, appunto perchè interviene, specialmente, quando il personale non abbia raggiunto il periodo minimo di iscrizione per maturare il diritto al trattamento di quiescenza.

L'Istituto ha dedicato ogni sua attività all'organizzazione dei servizi ed al prudente ed indispensabile accumulo delle riserve matematiche, atte ad assicurare agli iscritti le forme di assistenza previste dalla legge, senza tralasciare le altre concessioni ed elargire i numerosi sussidi per integrare i bilanci più modesti.

Intanto fu creato il Convitto di Anagni per gli orfani, il quale dispone anche di un edificio scolastico, adibito a scuole elementari, ginnasio ed istituto tecnico superiore.

Sono annesse al Convitto ampie ed attrezzate palestre, nonchè campi di giuoco.

In considerazione degli apprezzabili risultati conseguiti attraverso una intensa preparazione di lavoro, rivolta a migliorare sempre più l'ordinamento dell'Ente, l'I. N. I. E. L. ampliò le forme di assistenza colla legge del 1930, estendendo l'obbligo della iscrizione ad un'altra categoria di dipendenti degli Enti locali: i sanitari; ed assicurando a tutti gli iscritti:

a) la corresponsione dell'indennità premio di servizio (buona uscita), agli impiegati collocati a riposo o ai loro superstiti;

b) l'assistenza sanitaria medica e chirurgica;

c) il sussidio di lutto, in caso di morte dell'impiegato;

d) l'invio in colonie marine e montane dei figli degli iscritti, bisognosi di cure climatiche.

Nè meno importante appare l'iscrizione dei sanitari, quando si pensi che l'Opera Pia nazionale per gli orfani dei sanitari, con sede in Perugia, limita la propria azione esclusivamente agli orfani.

Colla estensione ai sanitari dell'obbligo della iscrizione, l'I. N. I. E. L. raggiunse circa 70.000 iscritti.

Dando uno sguardo alla attività svolta, essa appare veramente intensa ed efficace.

Le entrate ordinarie ammontano ora a lire 10,000,000, ed il patrimonio dai 6 milioni e 300 mila è salito a 48,500,000, dei quali 14,300,000 garantiscono i vitalizi già in godimento e la rimanenza gli altri oneri assistenziali.

Sono stati concessi 955 assegni vitalizi, con un onere complessivo di lire 2,280,000, corrispondenti ad un capitale di circa 14 milioni 300 mila; n. 385 borse di studio e 183 ricoveri per orfani.

Negli ultimi due anni, in dipendenza della riforma attuata colla legge 2 giugno 1930, gli iscritti e superstiti hanno ottenuto:

N.	935	sussidi vari per . .	L. 465,000
»	953	sussidi per lutto per	» 580,000
»	1.600	sussidi per malattia per	» 1,080,000
»	1.500	rette per colonie estive per	» 310,300
»	2.150	premi di servizio (buona uscita) per.	» 7,643,000

Complessivamente risultano erogate per l'assistenza agli iscritti: lire 15,650,000.

Attualmente il bilancio, senza i nuovi contributi dei salariati, è di 10,000,000 ripartiti: pel 65 per cento per i còmpiti assistenziali, per il 6.50 per cento per spese di amministrazione, e il rimanente 28.50 per cento resta in aumento del patrimonio a garanzia degli oneri.

Il Regio decreto in esame estende ai salariati degli Enti locali analoghe provvidenze.

Il totale degli iscritti assistiti raggiunge oggi i 150.000 e il bilancio ordinario dell'Istituto sale a 17,000,000.

La denominazione dell'Istituto viene completata e precisata in « Istituto Nazionale

Fascista per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali ».

Le gestioni dei fondi relativi alla assistenza ai salariati ed agli impiegati, saranno tenute distinte e così pure i rilievi statistici ed i bilanci tecnici. Questa è una logica conseguenza della diversa decorrenza dei versamenti e delle assistenze, ed una garanzia nei confronti della massa, che ha già una propria riserva matematica a copertura degli oneri latenti.

Opportune norme disciplinano la valutazione del servizio di provvisorio e di incaricato, agli effetti del conferimento di assegni vitalizi e della liquidazione della indennità premio.

Molto opportunamente, il decreto prescrive che i dipendenti degli Enti locali, i quali per qualsiasi causa cessino di essere iscritti all'Istituto, senza avere il diritto ad alcuna forma di assistenza, non hanno il rimborso dei contributi pagati, ferma rimanendo la possibilità di una utilizzazione dei versamenti nel caso di reiscrizione.

Ciò costituisce l'equo temperamento fra il diritto dell'iscritto e la necessità di mantenere integre le riserve matematiche dell'Istituto, fondato sul principio mutualistico.

Una nuova forma di assistenza concede, per concorso, posti gratuiti e semi gratuiti di ricovero in convitto e borse di studio ai figli degli iscritti più bisognosi e più meritevoli, appartenenti a famiglie con sette o più figli minorenni a carico.

Tale nuova provvidenza, inspirata alla politica demografica del Regime, sarà di grande sollievo per le famiglie numerose o disagiate, gravate dall'onere delle spese di educazione e di istruzione dei figli.

La estensione dei benefici al personale salariato e l'ampliato campo assistenziale rappresentano anche un equo temperamento della incidenza di due provvedimenti, che convergono la loro influenza nel solo campo del personale degli Enti locali.

Intendo riferirmi al divieto di modificazione delle piante organiche e del trattamento economico, vigenti dal 1926, ed alle riduzioni subite da questo personale nel 1927, nel dicembre del 1930 e nell'aprile di quest'anno.

Il provvedimento sospensivo del 1926, in vigore da quasi otto anni, ha impedito il riesame delle retribuzioni minime, mentre il secondo ed il terzo – del 1927 e del 1930 – hanno aumentato la sperequazione fra questo personale e i dipendenti dello Stato, i quali ebbero anche un sensibile miglioramento nel 1929-30.

Attualmente, sono molti i salariati comunali e persino gli impiegati che hanno delle retribuzioni mensili, inferiori a quel minimo intangibile (lire 500), che il recente decreto del 14 aprile ha riconosciuto assolutamente indispensabile per i più stretti bisogni della vita.

In molti comuni non si raggiungono nemmeno i minimi di lire 2,500 annue per gli impiegati e di lire 2,000 per i salariati.

In queste condizioni, la incidenza più grave sul trattamento economico globale di tutto il personale dipendente dai comuni, dalle provincie e dagli altri enti locali, è quella della riduzione del 50 per cento delle indennità di caro-viveri. Bisogna pensare che la grande maggioranza dei comuni d'Italia (7,065 comuni sui 7.310 esistenti), non raggiunge i 20.000 abitanti e che, di conseguenza, tutto il personale di questi comuni perde la metà delle indennità di caroviveri percepite.

D'altra parte, mentre la portata di provvedimenti riduttivi è valutabile fino al centesimo, in confronto del personale statale, che ha stipendi ed indennità accessorie uniformi e fissati con precise norme legislative, non può aversi una esatta percezione della incidenza sul trattamento economico di questo personale locale, che risponde a svariatissimi concetti e che si concreta in numerose casistiche sperequate entro limiti amplissimi.

In attesa di provvedimenti più ampi di quello fissato, almeno come direttiva, dall'articolo 228 del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, che determina una progressione di retribuzioni adeguate a quelle massime del Segretario comunale, appare quanto mai opportuno il provvedimento in esame che tende a porgere l'aiuto fraterno ed efficace a tutto questo personale nei momenti più critici della vita famigliare.

Non possiamo, quindi, non compiacerci vivamente di questo nuovo passo che l'Istituto compie, nel dodicesimo annuale del Fascismo.

Anche le forme di investimento dei capitali dell'Ente, escono ampliate dal decreto-legge, essendo consentite le operazioni di cessioni di crediti garantiti dallo Stato ed il finanziamento per la costruzione di case da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.).

È un primo passo verso quella varietà di investimento che rende meno sensibile alle

variazioni monetarie un patrimonio così importante, che è destinato ad essere aumentato gradatamente, con il crescere degli oneri latenti, rappresentati dalle prestazioni obbligatorie e facoltative in favore degli iscritti.

Questa ampiezza di investimenti, autorizzati tutti e pienamente garantiti, si è dimostrata straordinariamente efficace nel periodo post-bellico nel patrimonio dell'Istituto di assicurazione ed in quello dei due Istituti delle assicurazioni sociali e degli infortuni sul lavoro, i quali non hanno avuto diminuzioni sensibili nel valore patrimoniale, in confronto di quanto è avvenuto delle riserve matematiche degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Sembra quindi saggio consiglio esaminare la possibilità di migliorare il campo di investimenti di danaro, autorizzando, ad esempio, la costruzione diretta di stabili, il loro acquisto ed il finanziamento di quelli destinati alle abitazioni per gli impiegati e i salariati.

Una azione in questo campo, nonchè in quello delle garanzie per le cessioni del quinto, del funzionamento e della garanzia sugli acquisti presso il « Consorzio Industriale Manufatti », pure controllato dal Partito, sarà fonte di altri grandi benefici al personale, e non potrà non avere la sua influenza sullo sviluppo di questa grande massa e riserva, destinata alla mutualità assistenziale.

Ma anche nel campo degli interventi dell'Istituto non si rimane fermi. Le soste nel campo fascista debbono durare molto poco: il tempo necessario per consolidare la quota raggiunta e per misurare la portata del nuovo salto.

Oggi gli assegni vitalizi sono conferiti ancora per concorso; domani dovremo fare la concessione di diritto, di modo che al momento stesso del collocamento a riposo, per una delle cause non dipendenti dalla volontà dell'impiegato o salariato o da ragioni disciplinari, giunga il beneficio dell'assegno vitalizio, così come oggi arriva quello della indennità premio di servizio. Dovranno del pari essere riesaminate tutte le ragioni di menomazione del diritto alla concessione e tutte le riduzioni nella misura dell'assegno stesso, togliendo, per quanto possibile, tutti i divieti di cumulo.

Pian piano cadranno anche le distinzioni fra servizio stabile e servizio interinale, che hanno contribuito, nei primi anni di esercizio, a mantenere l'onere in misura più limitata e quindi meno incidente sulla normale costituzione delle riserve matematiche.

Ma l'intervento dell'Istituto, in caso di malattie dell'iscritto, deve essere di mano in mano esteso ad altri eventi e ad altre sventure famigliari. Sappiamo tutti che il bilancio economico degli impiegati con reddito fisso viene sconvolto e per lungo tempo influenzato dalle malattie dei componenti della famiglia. Ed è in questi casi che deve esplicarsi il beneficio dell'assistenza dell'Istituto, quale tangibile segno della solidarietà della propria categoria all'uopo disciplinata dal Regime, ed incanalata dalla vigilante opera del Partito.

Dovrà, quindi, essere provveduto, in un tempo che ci auguriamo molto prossimo, alla concessione di concorsi nella spesa di malattia, non per il solo impiegato e salariato ma per la moglie e per i figliuoli, alla concessione di diritto di premi di nuzialità anche lievi, nonchè ad una forma di intervento, di diritto e non discrezionale, in caso di puerperio.

Per l'applicazione delle nuove disposizioni portate dal decreto-legge che stiamo esaminando, è stato provveduto allo scioglimento della amministrazione ed alla nomina di un Regio Commissario, che è un nostro valoroso Camerata, munito anche dei pieni poteri, per poter con maggior rapidità assumere i provvedimenti relativi.

A questo compito, diciamo così, attuale ed urgente, che deve rendere gli uffici adatti al lavoro inerente ad una massa di iscritti raddoppiata, deve aggiungersi quello, più vasto e più complesso, dello studio ed eventualmente delle proposte complete, per il futuro assetto dell'Istituto e per lo sviluppo prossimo dei suoi compiti assistenziali.

E se, come appare evidente, le nuove provvidenze importeranno una lieve modificazione del contributo obbligatorio, il personale l'accetterà con la disciplina che il Partito ha trasfuso in tutta la massa impiegatizia, laboriosa, grata, onesta e devota. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, recante estensione ai salariati degli enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I. N. I. E. L. e modificazioni all'ordinamento dell'Istituto stesso ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, concernente la creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, concernente la creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica. (*Stampato* n. 105-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Visco. Ne ha facoltà.

VISCO. Onorevoli Camerati, *in uno Stato bene ordinato la cura della salute fisica del popolo deve essere al primo posto*; da tale direttiva, fissata dal DUCE alla politica sanitaria del Governo nazionale, scaturiscono tutti i provvedimenti che, dal 1923 ad oggi, sono stati presi nel campo dell'igiene e della profilassi.

La storia dell'organizzazione dei nostri servizi sanitari è alquanto umiliante, perchè ci mostra volta a volta dei progressi e dei regressi, più in dipendenza della speciale situazione parlamentare che delle vere necessità della popolazione.

La prima unificazione a carattere nazionale delle varie leggi sanitarie rimonta al 20 marzo 1865; ma l'assoluta prevalenza data all'elemento amministrativo e la poca importanza assegnata a quello tecnico favorirono il trionfo dell'incompetenza e annullarono l'efficacia della legge.

Il Ministro dell'interno, al quale fu devoluta la tutela della sanità pubblica, non ebbe alla sua dipendenza organi ed uffici tecnici esecutivi e, per la avvenuta abolizione dei medici provinciali, nella stessa condizione si trovarono i prefetti: non deve quindi far meraviglia se il periodo che va dal 1865 al 1884 è caratterizzato dalla comparsa ripetuta di epidemie coleriche, e dall'impotenza assoluta ad agire contro le gravi e diffuse malattie endemiche che travagliavano il paese.

Quando il 7 agosto del 1897 Francesco Crispi assunse per la prima volta la presidenza del Consiglio dei Ministri, si trovò di fronte ad una situazione gravissima. La incomprensione della Camera era stata enorme. Mentre il colera infieriva in Italia, nel bilancio del 1886-87 l'assegno di 540,000 lire proposto per le spese di sanità per poco non fu ridotto a 350,000, fondandosi sulla presunzione che il colera non si sarebbe ripetuto. Sciaguratamente il colera colpì 371 comuni in 23 provincie.

Di fronte a questo doloroso stato di cose Francesco Crispi troncò gli indugi che da venti anni non permettevano che si risolvesse il problema sanitario nazionale, e, persuaso che solo l'elemento tecnico potesse comprendere i problemi tecnici della difesa sanitaria del Paese, ripristinò la soppressa Direzione generale della sanità e vi mise a capo Luigi Pagliani, l'uomo che, per speciali attitudini organizzative e per vasta preparazione scientifica, più gli sembrò degno di essere elevato a quel posto di grande responsabilità.

Nello stesso tempo unificò i servizi sanitari dispersi tra dicasteri diversi e fornì all'Ufficio centrale le istituzioni sanitarie per l'accertamento delle malattie infettive e per la preparazione degli ufficiali sanitari, creando da una parte i primi laboratori scientifici della sanità e dall'altra una scuola di igiene, che, fino alla soppressione, fu il vivaio dal quale uscirono igienisti valorosi e parecchi illustri insegnanti di igiene che fino a pochissimi anni or sono hanno onorata l'Università italiana.

L'avvento al potere del Marchese di Rudinì portò, per avversione a Crispi e per soddisfare le richieste dei nemici del Pagliani, alla abolizione della Direzione di sanità e alla soppressione della Scuola di igiene. Questa scompaginazione dei servizi sanitari centrali segnò un regresso per lo sviluppo igienico del Paese e dovettero passare parecchi anni prima di poter ridare all'organizzazione centrale sanitaria quella efficienza e quella posizione morale, che il doloroso esperimento fatto aveva dimostrato necessarie.

Dal 1907 al 1923 la legislazione sanitaria, sotto la spinta dei movimenti sociali, continua, sebbene lentamente, ad evolversi, ma resta sostanzialmente polizia sanitaria; ed è soltanto con l'avvento al potere del Fascismo che essa si modifica radicalmente e assume decisamente l'indirizzo di medicina preventiva sociale.

Riassumono in maniera luminosa questo nuovo indirizzo: le leggi di protezione della maternità ed infanzia, quella sull'incremento demografico, sull'igiene del lavoro, sulla lotta sociale contro le malattie veneree e la malaria, e in maniera particolare la legislazione per la lotta contro la tubercolosi, che è l'espressione più netta dei nuovi orientamenti sanitari della legislazione fascista.

La legge del 30 dicembre 1923 perfeziona ed invigorisce l'amministrazione sanitaria

centrale, e la Carta del Lavoro, scaturita direttamente dalla concezione del DUCE, sulla necessità che lo Stato consideri in primo posto la tutela della salute fisica del popolo, rappresenta il documento fondamentale per tutto il nostro rinnovamento legislativo sanitario.

Ma perchè l'amministrazione sanitaria potesse in ogni momento avere a disposizione i mezzi necessari all'adempimento delle mansioni ad essa spettanti, era indispensabile rivedere l'organizzazione dei servizi tecnico-scientifici, sui quali ogni azione deve essere fondata.

I laboratori esistenti che, pur con angustia di locali, deficienza di mezzi, scarsità numerica di personale, avevano reso benefici incalcolabili alla Nazione, specialmente in momenti particolarmente difficili, non erano più adeguati a fronteggiare i nuovi compiti che lo sviluppo della scienza ed il mutato indirizzo politico assegnavano alla Sanità.

Già Crispi aveva considerato le istituzioni scientifiche da lui create nel 1887 soltanto come un primo passo verso un'organizzazione più vasta, ma gli eventi e l'incomprensione del Parlamento dell'epoca non gli avevano consentito di realizzare il suo programma.

Il Fascismo trovò la questione insoluta, ma l'affrontò con decisione e sicurezza di intenti, e con la legge del 30 dicembre 1923, imponendo alle provincie di provvedere all'istituzione, nel capoluogo, di un laboratorio di igiene e di profilassi, assicurò il servizio di accertamento diagnostico delle malattie infettive, quello della profilassi e quello della vigilanza sulla salubrità delle bevande e degli alimenti, fin nei comuni più piccoli e rurali.

Ma mentre quest'organizzazione si ampliava e perfezionava alla periferia, quella centrale non poteva restare immutata, e già il Governo si apparecchiava a trasformare e ad ampliare i suoi vecchi laboratori, quando gli venne offerto generosamente un aiuto da parte della benemerita Fondazione Rockefeller.

I nuovi laboratori, che entreranno prestissimo in completa funzione, rappresentano un reale progresso nel campo dell'organizzazione scientifico-tecnica, e collocano l'Italia in uno dei primi posti tra le Nazioni più progredite al riguardo.

Le istituzioni esistenti prima dell'attuale decreto-legge erano le seguenti: laboratorio batteriologico e laboratorio chimico in Piazza Sant'Eusebio; laboratorio fisico presso l'Istituto di fisica della Regia Università di Roma; laboratorio di malariologia funzionante nel Palazzetto della Farnesina.

L'ubicazione in punti diversi della città di questi laboratori creava una dispersione di mezzi, una moltiplicazione di personale e di servizi generali, e, cosa più grave, portava ad una difficoltà di contatti fra i vari capi reparto; per conseguenza veniva a mancare: da una parte la collaborazione tra scienziati che tendono, con indirizzi diversi, al raggiungimento di un medesimo scopo, e dall'altra la coordinazione delle ricerche perchè potessero raggiungere, col minimo dispendio di energie e di mezzi, il fine ad esse assegnato.

La unificazione di tali istituzioni scientifiche in un solo locale realizza appieno l'economia dei mezzi tecnici e di personale, favorisce le più ampie possibilità della collaborazione; e la coordinazione degli sforzi, partenti da punti diversi verso il fine unico, è assicurata dalla unità di direzione. Si è voluto affidare questa direzione al Direttore generale della sanità pubblica e, nella eventualità che sia un non tecnico, al vice direttore medico. La disposizione ha suscitato in alcuni ambienti qualche preoccupazione, sia perchè si pensa che il Direttore generale della sanità sia troppo impegnato dalla vastità del suo complesso e delicato ufficio per poter presiedere, anche quando è tecnico, ad un istituto di tal genere, sia perchè il vicedirettore potrebbe anche egli trovarsi nelle stesse condizioni, a meno che non fosse destinato a questo solo servizio.

Non è possibile dire oggi se queste preoccupazioni sono giuste; e soltanto l'esperienza dimostrerà se la disposizione dovrà essere modificata o mantenuta.

Il decreto legge ricostituisce nel nuovo Istituto il reparto di ingegneria sanitaria e di igiene del suolo e dell'abitato. Ritorna così a funzionare un'istituzione che già Francesco Crispi aveva creata e che era stata in seguito malauguratamente soppressa. In un momento in cui trionfano l'architettura e l'ingegneria razionali, l'ingegnere sanitario può offrire gli elementi necessari perchè questa razionalità nel campo igienico sia tale anche di fatto e non soltanto di nome, come spesso avviene.

Rivive pure nel laboratorio la scuola per la preparazione degli ufficiali sanitari, ed è questa la riesumazione di una istituzione che era stata soppressa, e che l'esperienza degli anni passati aveva dimostrato indispensabile.

L'ufficiale sanitario deve essere adeguatamente preparato a far fronte ai vari e delicati compiti del suo ufficio, e la preparazione

che gli occorre diviene ogni giorno sempre più vasta e sempre più complessa, sia dal punto di vista scientifico che da quello pratico.

Se alla preparazione scientifica possono far fronte, in un certo qual modo, alcune Università, ed alcune soltanto, mediante i corsi di perfezionamento in igiene, a quella applicativa, per la vastità dei mezzi e di personale che richiede, le nostre Università non sono oggi preparate; perciò la istituzione, presso l'Istituto di sanità, di una scuola con fini ed indirizzi speciali, che, è bene intendersi al riguardo, non sono quelli universitari, risponde ad una assoluta necessità.

Le riserve che essa inspira in alcuni ambienti universitari, non appaiono, almeno fino ad oggi, giustificate.

Se, come è espresso nella legge, e come speriamo che sia meglio precisato in un regolamento, la Direzione generale della sanità vorrà e saprà utilizzare l'opera ed il consiglio degli igienisti italiani, forse avremo in questa scuola il centro in cui si unificheranno tutte le competenze tecniche nazionali per la creazione di un personale superbamente adatto a difendere sanitariamente il Paese e a curare nei cittadini lo sviluppo quella coscienza igienica che oggi incomincia appena a formarsi qua e là.

L'Istituto si completa con delle nuove sezioni che sono, oltre quella di ingegneria sanitaria: quelle di epidemiologia e profilassi e di biologia applicata all'igiene e alla sanità pubblica; così esso diviene un'organizzazione scientifica completa, poderosa, e capace quindi di affrontare, dal punto di vista tecnico, lo studio di ogni problema igienico per quanto vasto e complesso possa essere.

È doloroso che necessità di bilancio non abbiano, per ora, consentito di dare ad ognuna di queste nuove sezioni un personale più numeroso, ma a tale deficienza supplirà, in questo primo momento, il personale che vi è addetto, con quello spirito di abnegazione di cui ha dato già tante e luminose prove.

In un secondo momento, e ci auguriamo che esso venga domani, anhe questo personale potrà essere aumentato, e l'Istituto di sanità potrà allora contribuire, con ricerche di carattere strettamente scientifico, ai progressi della batteriologia, della profilassi, ecc., seguendo così il concetto dal DUCE tante volte affermato in occasione delle riunioni del Consiglio nazionale delle ricerche, che non esistono confini tra la scienza pura e le sue applicazioni, scaturendo necessariamente queste da quella, e potendo esse essere molto spesso il punto di partenza di princìpi scientifici di importanza fondamentale.

Con la creazione di questo Istituto, le maglie della rete delle istituzioni che debbono tutelare la salute fisica del nostro popolo si vanno sempre più infittendo; e non è lontano il momento in cui la nostra organizzazione potrà considerarsi veramente completa.

Il Governo Fascista anche in questo campo ha trovato tutto da fare; e l'imponenza delle deficienze da colmare ne ha quasi eccitato e vivificato l'opera. Mentre sorge e si organizza questo Istituto, altre istituzioni sono allo studio. Il Consiglio nazionale delle ricerche, come primo suo atto, al momento della riorganizzazione, mise allo studio i problemi nazionali dell'alimentazione, per raccogliere tutti quei dati che sono utilissimi al Paese in pace e fondamentali per la Nazione in guerra.

Sotto i progressi dell'indagine scientifica le conoscenze sulla fisiologia dell'alimentazione hanno assunto uno sviluppo immenso e ci hanno rivelati problemi nuovi e mai neppure sospettati.

Perchè queste indagini possano avere lo sviluppo che la loro importanza richiede, è apparsa necessaria la creazione di un Istituto della nutrizione. Che l'Italia abbia bisogno di un Istituto, in cui i problemi generali e speciali della nutrizione siano adeguatamente studiati, ce lo dimostra il ricordo della triste esperienza fatta durante la guerra, quando alla Commissione interalleata di vettovagliamento non avemmo la possibilità di presentare nessun dato che si riferisse ai bisogni di alimenti delle nostre popolazioni lavoratrici, che pertanto, anche da questo punto di vista, americani, inglesi, francesi vollero considerare inferiori alle loro. A noi fu accordato soltanto il privilegio glorioso, per quanto doloroso, di un grande tributo di sangue, per la causa nostra e degli alleati. Oggi, mentre il mondo intero attraversa un profondo stato di instabilità politica, mentre qua e là lampeggiano all'orizzonte bagliori di guerra, mentre il Paese è impegnato con tutte le sue forze nel trionfo della politica demografica, mentre forse occorre dare un indirizzo nuovo alle coltivazioni nei terreni strappati alla palude, la necessità di creare l'Istituto centrale dell'alimentazione dell'uomo e degli animali domestici appare ancora più imperiosa e più urgente.

Inoltre, se si vuole, come ben si è espresso il Bottazzi, che il lavoro sia fonte di letizia, motivo di elevazione e non di decadimento,

se si vuole che esso rinvigorisca il corpo e lo spirito e non li estenui ed affatichi, che sia eseguito con animo ben disposto come a soddisfare un bisogno fisiologico e non a malincuore, come per scontare una pena, è necessario che ogni sua forma sia disciplinata da norme scientifiche, per stabilire le quali è vivamente desiderabile che anche da noi sorga un Istituto, nel quale i problemi scientifici, meccanici, tecnici e biochimici del lavoro possano essere fatti oggetto di indagini sperimentali.

Ma anche un altro problema aspetta una soluzione soddisfacente: quello della psicotecnica, come disciplina intesa a dettare i princìpi scientifici da adottare nella esecuzione delle varie forme di lavoro e quindi a migliorare la produzione, non solo e non tanto quantitativamente, ma anche qualitativamente, affinchè con minor sforzo si ottenga il prodotto migliore e siano minimi contemporaneamente la dissipazione delle materie prime e il consumo delle macchine.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, l' organo che il DUCE, con chiara visione dei servizi che può rendere al Paese, ha elevato recentemente a supremo Consiglio tecnico della Nazione, avendo ben valutate le nuove necessità che si potranno e dovranno affrontare, quando il regime corporativo entrerà in pieno nelle sue funzioni, ha già studiato l'istituzione di un istituto unico, in cui queste tre branche della scienza, che hanno contatti così stretti e che si integrano a vicenda nello studio di problemi fondamentali per la Nazione, potranno trovare i mezzi necessari di studio e di sviluppo.

È vicino, quindi, il giorno in cui le istituzioni scientifiche, che debbono essere a fondamento del nuovo indirizzo che il Governo Fascista ha dato alla politica sanitaria nazionale, saranno veramente complete ed in cui il complesso dei provvedimenti legislativi, coi quali vien tutelata la salute fisica del popolo, rappresenterà un monumento insigne che costituirà da solo una gloria imperitura del Regime. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI. Onorevoli Camerati, sarò molto breve. Voglio soltanto illustrare un punto della relazione, fatta con la consueta diligenza dal nostro camerata Perna, e sono grato all'onorevole Giunta generale del bilancio e all'onorevole Perna relatore di avere accettata la raccomandazione che io avevo fatta.

Come gli onorevoli camerati vedranno, tra i laboratori del nostro Istituto, che sono ancora sostanzialmente quelli esistenti, ma solo dotati di materiali molto maggiori, figurano: il laboratorio di micrografia e batteriologia nel quale sono occupati dodici persone laureate, il laboratorio chimico nel quale lavorano 19 persone laureate e poi un laboratorio di fisica – ufficio radio – nel quale figurano soltanto due persone laureate.

Ora risulta, da queste tabelle, che il direttore di quest'ultimo laboratorio può raggiungere il grado 4° che, come voi sapete, è il massimo cui possa arrivare un professore di Università, mentre invece i direttori degli altri laboratori, che non sono inferiori per importanza delle funzioni e che certamente hanno un lavoro materiale più gravoso e implicano la direzione di personale molto più numeroso, non possono arrivare che al grado 5°, al quale debbono fermarsi.

Ora è vero che il laboratorio del radio fu istituito con un provvedimento a parte, nel quale si conteneva la disposizione che il direttore poteva arrivare fino al grado 4°. Ma questa disposizione qui è conservata, non semplicemente *ad personam*, ma è mantenuta permanentemente anche per i successivi titolari. Ora io non sono certo malcontento, anzi sono ben contento che questo grado sia stato mantenuto, ma vorrei che il vantaggio potesse essere esteso anche ai direttori degli altri due laboratori. E questo, non soltanto per ragioni di equiparazione e di giustizia, ma perchè se l'amministrazione dello Stato desidera, come certamente vuole, che a questi laboratori accorrano e rimangano scienziati valorosi, che siano veramente alla altezza del loro compito, che possano dirigere quel lavoro di ricerca, di cui vi ha dato una così bella illustrazione il camerata Visco, è necessario che le persone che vi lavorano possano arrivare, almeno al sommo della loro carriera, allo stesso grado dei professori universitari. Altrimenti questi scienziati non rimarranno nei loro posti, ma li considereranno come posti di passaggio, cercando di emigrare verso l'Università non appena i titoli glielo consentiranno. Questo è già successo, e sta succedendo tuttora.

Non è quindi l'interesse delle persone, che mi muove, ma è interesse dell'amministrazione che anche i direttori di questi importantissimi laboratori possano arrivare al grado 4°, senza disertare.

Comprendo che la questione è complessa, che vi possono essere difficoltà di finanza, e che il provvedimento da me invocato non

può essere preso isolatamente, ma coordinato con altri del genere, perchè vi sono altri laboratori dello Stato da prendere in esame, ove già vi è qualche disparità di trattamento.

Lo sa, ad esempio, il camerata sottosegretario Marescalchi; chè, se è bene che i direttori delle stazioni agrarie sperimentali arrivino al grado 4°, sarebbe altrettanto giusto che i direttori di altri laboratori, non meno importanti e di maggior mole, come quello delle dogane, potessero arrivare allo stesso grado.

È un problema che deve essere esaminato a fondo, ed è perciò che io mi sono astenuto dal presentare un preciso emendamento, e sono grato molto all'onorevole Giunta del bilancio e al camerata Perna, il quale, accettando la mia raccomandazione, ha voluto, nella relazione esprimere con me il desiderio e l'augurio che sia presto possibile dare ai direttori dei maggiori laboratori scientifici delle nostre grandi amministrazioni la possibilità di raggiungere il grado elevato, che è dovuto al loro valore ed all'interesse stesso dell'amministrazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole camerata Bruni, ella dunque rivolge soltanto una raccomandazione; non fa una proposta formale.

BRUNI. Una viva raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se ha difficoltà ad accoglierla come raccomandazione.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Il Governo l'accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Perna, relatore.

Ne ha facoltà.

PERNA, *Relatore*. Onorevoli camerati, il relatore del disegno di legge in discussione si limita esclusivamente a dare pochi chiarimenti ad alcune osservazioni, fatte in maniera così intelligente, dal camerata Visco, e ad alcuni rilievi ripetuti qui dal camerata Bruni, rimettendosi per il resto completamente a quanto è scritto nella relazione già distribuita.

Direzione dell'Istituto di sanità pubblica: bisogna partire da una conoscenza esatta per decidere. L'Istituto di sanità possiamo affermare, esagerando, è la Direzione generale di sanità, in quanto che fra tutti i lavori a cui presiede la Direzione generale di sanità pubblica, questo dell'Istituto di sanità è il predominante se non esclusivo, in quanto che compito predominante, se non esclusivo, della Direzione generale di sanità è quello di tutelare, con i mezzi di cui dispone, la igiene pubblica.

Ed è ancora da considerare che l'Istituto, sebbene sembri una cosa nuova, che assuma proporzioni per il titolo e per la discussione che ha preceduto anche questo momento, è una cosa preesistente, in quanto che, come ricordava molto brillantemente il camerata Visco, tutti i servizi, sparsi in diverse sedi, sono stati trasferiti. È un trasferimento in una sede più ampia, dove i mezzi di ricerca sono anche più ricchi. Se si considera che la funzione predominante della Direzione generale di sanità è quella a cui corrispondono i servizi di questo Istituto, non si può prescindere dalla logica conseguenza che la Direzione dell'Istituto debba essere affidata al capo della sanità pubblica, per quella unicità di indirizzo la quale senza dubbio assicura in modo indiscutibile anche l'esito migliore.

Può essere che direttore generale della sanità pubblica non sia un medico. Si è verificato qualche rara volta. Ma in questo caso l'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che alla direzione dell'Istituto è preposto l'ispettore generale medico, che è il grado immediatamente sottostante a quello di Direttore generale della sanità pubblica.

Per quanto si riferisce al grado dei vari capi dei singoli reparti, dal punto di vista teorico potrebbe anche desiderarsi – la Giunta del bilancio l'ha constatato – che a tutti questi capi, per aumentarne il prestigio, per incoraggiarne il lavoro, si potesse anche concedere il grado a cui può pervenire solo il capo del reparto fisico, ufficio del radio.

Però dobbiamo fare due considerazioni: la situazione speciale di questo capo dell'Ufficio del radio, reparto fisico, risale a condizioni tutt'affatto particolari di assunzione di questo capo, inquantochè l'ufficio del radio – e questo risulta dall'esame comparativo del Decreto Reale in data 29 luglio 1931, n. 11 e della tabella attuale allegata a questo disegno di legge – non faceva parte dell'Ufficio sanitario, della sanità pubblica, ma era alle dipendenze del Ministero dell'educazione nazionale; e ad esso era preposto un professore di ruolo universitario, il quale può arrivare, ed arriva al grado quarto. Ed allora, poichè l'applicazione, la indicazione e la controindicazione di questo elemento può esigere, come d'altronde tutti gli altri servizi dei vari laboratori, una particolare perizia specialmente all'inizio della sua applicazione, si è voluto mantenere questo funzionario che fu inizialmente prescelto.

Certo noi dovremmo augurarci, aderendo alla proposta Bruni, che tutti i capi dei reparti arrivassero a questo grado; però, come

in Giunta ampiamente si è osservato, non si può prescindere da quello che è il ruolo e la carriera di tutti i funzionari della Direzione generale di sanità pubblica. Inquantocchè, se voi date uno sguardo alla tabella annessa al disegno di legge, trovate: direttore generale della sanità pubblica, grado quarto; ispettori generali, che sono quattro, grado quinto; e così progressivamente fino ai medici provinciali che sono al grado sesto.

In ogni modo, tutto ciò è subordinato anche alle condizioni generali della finanza che, migliorando, potrebbero permettere anche un notevole miglioramento nel grado cui possono arrivare i capi di questo laboratorio. E comunque si può essere sicuri che questo istituto, per i nuovi servizi di cui si è arricchito, per la qualità del personale animato dalla decisa volontà di compiere, come sempre ha compiuto, il suo dovere a vantaggio della salute pubblica, saprà attuare gli alti compiti che il DUCE gli ha assegnato a tutela della salute pubblica dello Stato Fascista. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Perna, l'onorevole Bruni non ha fatto una proposta formale; ha fatto una semplice raccomandazione, che è stata accolta dal Governo.

Non essendovi altri oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, concernente la creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Varianti ad alcune norme della legge sull'ordinamento del Regio Esercito e ad altre disposizioni in vigore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Varianti ad alcune norme della legge sull'ordinamento del Regio Esercito e ad altre disposizioni in vigore. (*Stampato* n. 124-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Al n. 2 dell'articolo 19 della legge 11 marzo 1926, n. 396, quale è stato successivamente modificato, è sostituito il seguente:

2°) il servizio tecnico delle armi e munizioni.

Alla lettera *g*) dell'articolo 19 predetto, modificato dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, numero 1896, è sostituita la seguente:

g) 4 reggimenti di artiglieria alpina.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alle lettere *f*), *g*), *h*) ed *i*), dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1926, n. 396, modificato dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1933, numero 287, è sostituita la seguente:

f) 1 servizio studi ed esperienze del Genio.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'articolo 24 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, è sostituito il seguente:

SERVIZIO CHIMICO MILITARE.

Il servizio chimico militare comprende:

un reparto chimico con annesso deposito territoriale;

centri sperimentali staccati il cui numero e la cui specie saranno stabiliti, in relazione alle esigenze del servizio, per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze.

Al servizio chimico militare sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori che appartengono alle varie armi e corpi e sono compresi nelle tabelle dell'Arma o Corpo rispettivo.

(*È approvato*).

ART. 4.

Nelle disposizioni vigenti, ovunque compaiano le diciture: « servizio tecnico di artiglieria », « artiglieria da montagna », « servizio degli specialisti del Genio », « direzione del centro chimico militare », esse saranno sostituite rispettivamente dalle dici-

ture: « servizio tecnico delle armi e munizioni », « artiglieria alpina », « servizio studi ed esperienze del Genio », « direzione del servizio chimico militare », adottate nel presente testo.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934, aggiuntiva a quella del 19 ottobre 1929, approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, per la sistemazione generale edilizia della Regia Università degli studi, del Policlinico universitario di Sant'Orsola, della Regia Scuola d'ingegneria e della Regia Scuola superiore di chimica industriale di quella città.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934, aggiuntiva a quella del 19 ottobre 1929, approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, per la sistemazione generale edilizia della Regia Università degli studi, del Policlinico universitario di Sant'Orsola, della Regia Scuola d'ingegneria e della Regia Scuola superiore di chimica industriale di quella città. (*Stampato* n. 127-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge:

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934, aggiuntiva a quella del 19 ottobre 1929, approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, per la sistemazione generale edilizia della Regia università degli studi, del Policlinico universitario di Santa Orsola, della Regia scuola d'ingegneria e della Regia scuola superiore di chimica industriale in quella città ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, contenente « Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, contenente « Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari ». (*Stampato* n. 129-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, contenente « Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 19 aprile 1934, n. 708, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di

talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 19 aprile 1934, n. 708, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (*Stampato* n. 131-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario* legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il decreto Reale 19 aprile 1934, n. 708, col quale è stata autorizzata una prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, concernente l'approvazione della Convenzione 10 marzo 1934 stipulata tra il Regio Governo (Ministero delle finanze) e il Regio Automobile Club d'Italia per la riscossione della sopratassa erariale sui rimorchi trainati da autoveicoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, concernente l'approvazione della Convenzione 10 marzo 1934, stipulata tra il Regio Governo (Ministero delle finanze) e il Regio Automobile Club d'Italia per la riscossione della sopratassa erariale sui rimorchi trainati da autoveicoli. (*Stampato* n. 132-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, concernente la approvazione della Convenzione 10 marzo 1934 stipulata tra il Regio Governo e il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione della sopratassa erariale sui rimorchi trainati da autoveicoli ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale (*Stampato* n. 135-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge, Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« Al comma 2° dell'articolo 1° del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3088, modificato dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1989, è sostituito il seguente:

« Il Capo di Stato Maggiore Generale è scelto tra i Marescialli d'Italia, i Grandi Ammiragli e i Marescialli dell'aria o fra i Generali d'Armata (o Generali comandanti designati d'Armata), gli Ammiragli d'Armata (o Ammiragli di Squadra designati d'armata), i Generali d'Armata aerea (o Generali di Squadra designati d'Armata aerea), i Generali di Corpo d'Armata, gli Ammiragli di Squadra ed i Generali di Squadra dell'Arma aeronautica, ed è nominato con decreto Reale udito il Consiglio dei Ministri ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale (*Stampato* n. 137-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare il relatore, onorevole camerata Gangitano. Ne ha facoltà.

GANGITANO, *Relatore*. Ho l'onore di richiamare l'attenzione dei Camerati sulla veramente grande importanza della legge sul tiro a segno che oggi siamo chiamati a votare. Per essa tutte le forze giovanili dovranno esercitarsi al tiro che avrà estensione in tutti i comuni del Regno, mentre finora i maggiori centri sono dotati di un poligono di tiro. Per essa sarà completata la istruzione premilitare.

Ma ciò che sento di dover maggiormente mettere in evidenza è la istituzione di un tiro, come dire, ridotto, che potrà estendersi anche nei piccolissimi centri, per ragioni topografiche o di spesa, tiro che costituisce vera preparazione a quello normale e che merita la più grande diffusione.

Le cure del Governo debbono trovare la più larga eco nelle autorità interessate e nel pubblico, il quale non può non apprezzare anche la gratuità per i poveri.

L'istruzione del tiro a segno consentirà che le reclute, al loro giungere alle armi, possano venire assegnate alle specialità.

Infine io credo che, persistendo per questa via, dando al tiro l'importanza che merita, potremo pensare alla auspicata riduzione della ferma sotto le armi.

Con tali auspici credo di poter, interprete della Commissione, raccomandare l'approvazione integrale della legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Agli articoli 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 21 della legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — In ogni comune potrà essere istituita una sezione di tiro a segno nazionale, quando le domande di iscrizione raggiungano il numero di cinquanta.

Presso ogni sezione funziona un reparto sportivo che fa capo alla Unione italiana di tiro a segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta iscritti.

A norma del successivo articolo 23, ogni sezione può inoltre istituire delle proprie delegazioni per il tiro a breve distanza.

Art. 3. — La sezione di tiro a segno è retta, amministrata e rappresentata da un presidente, scelto, tranne che ne manchi la possibilità, fra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e, in difetto, tra gli ufficiali in congedo del Regio esercito, e nominato dal comando della divisione militare, su designazione del comando di gruppo di legioni competente per territorio.

Il Consiglio direttivo della sezione si compone di un presidente, di un delegato del comune e di uno dell'Unione italiana di tiro a segno.

Art. 6. — Per le esercitazioni di carattere libero e sportivo, alle quali si dedicano i cittadini, provvede in ciascuna sezione il delegato dell'Unione italiana di tiro a segno.

Art. 10. — Gli avanguardisti, per essere ammessi a sparare nelle sezioni di tiro con l'arma da guerra, debbono avere compiuto il 16° anno di età.

Sono ammessi nella qualità di allievi tiratori gli avanguardisti che non abbiano compiuto i 16 anni. Essi possono sparare con armi di dimensioni consone all'età.

Art. 11. — Per l'iscrizione nei ruoli del tiro a segno sono stabilite le seguenti tasse annue:

lire tre per gli avanguardisti che non abbiano compiuto il 16° anno di età, lire sei per quelli di età superiore, lire dieci per chiunque altro.

Per i premilitari provvedono i seguenti articoli 26 e 27.

Le sezioni rilasciano a favore dell'Unione italiana di tiro a segno un decimo del rispettivo introito per tasse annuali.

Le tasse saranno riscosse in un'unica rata, con le norme fissate per l'esazione delle imposte dirette. All'atto però della prima iscrizione, le tasse saranno versate direttamente alla sezione e imputate all'anno in corso, qualunque sia il giorno della iscrizione.

Art. 12. — I campi di tiro sono impiantati a spese dello Stato e compresi tra gli immobili demaniali militari.

Sono egualmente a carico dello Stato gli affitti dei terreni sui quali si impiantano campi di tiro.

Per le sezioni istituite o da istituirsi in capiluoghi di provincia o in comuni che erano capiluoghi di mandamento alla data di entrata in vigore del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, si provvede mediante il concorso dello Stato, della provincia e del comune, nelle proporzioni di tre quinti a carico dello Stato e di un quinto a carico di ciascuna delle altre due amministrazioni, per le dotazioni di armamento, per l'ammobigliamento e per l'arredamento delle sedi dei campi e per l'acquisto delle bandiere e degli emblemi.

Per le sezioni da istituirsi negli altri comuni, si provvede alle cennate spese a totale carico dello Stato, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 13. — Alle spese di esercizio delle sezioni viene provveduto:

con le tasse annuali che corrispondono gli iscritti;

con introiti vari derivanti dal funzionamento delle sezioni;

con i concorsi degli enti che usufruiscono dei campi;

con offerte dei cittadini;

con i sussidi governativi, provinciali e comunali corrisposti in relazione alle possibilità dei relativi bilanci.

Art. 14. — L'ispettore di mobilitazione comunica ogni anno alle amministrazioni provinciali e comunali l'ammontare dei concorsi obbligatori per le spese di cui al terzo comma del precedente articolo 12. Inoltre prende accordi con tali amministrazioni, circa la misura dei sussidi da erogare per le spese di esercizio delle sezioni.

Art. 15. — Nel bilancio del Ministero della guerra viene annualmente fissato l'assegno per l'impianto dei campi di tiro, per la loro ordinaria manutenzione e per il funzionamento delle sezioni.

Art. 16. — Le direttive per l'esecuzione delle esercitazioni di tiro sono impartite dal Ministero della guerra.

Gli enti estranei al Regio esercito che usufruiscono dei campi di tiro concorrono, in ragione dell'uso, nelle spese di ordinaria manutenzione.

Sono esonerati da tale concorso i reparti premilitari che eseguiscono lezioni regolamentari.

Le armi e le munizioni sono cedute alle sezioni dall'amministrazione militare a pagamento immediato e a prezzo convenzionale.

Art. 21. — I membri del Consiglio direttivo e i componenti della direzione del tiro che incorrano in gravi trasgressioni alle norme della presente legge e del relativo regolamento sono passibili di provvedimenti disciplinari.

Gli inscritti alle sezioni che si rendono indegni di appartenervi saranno espulsi dai ruoli dell'istituzione con decreto del Ministro della guerra.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla cennata legge 17 aprile 1930, n. 479, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 23. — Le sezioni, previa autorizzazione del comando della divisione militare, possono istituire delegazioni, per il tiro a breve distanza nelle località riconosciute idonee dagli uffici del genio militare.

Art. 24. — Le delegazioni non hanno amministrazione propria. Per le spese fanno capo alle sezioni, che provvedono anche alle armi e ai materiali occorrenti.

Possono frequentare il tiro presso le delegazioni soltanto i tiratori iscritti alla sezione.

Art. 25. — Il tiro a breve distanza è eseguito con armi del tipo approvato dal Ministero e in base a istruzioni dal medesimo emanate.

Le spese per l'armamento e per i materiali di tiro sono a carico dello Stato, della provincia e del comune, nelle proporzioni e nei casi indicati all'articolo 12.

Art. 26. — Le persone che hanno l'obbligo di provvedere alla iscrizione di un minore ai corsi premilitari, corrispondono, nei modi prescritti dal regolamento, un contributo di lire cinque per ciascun corso. In mancanza sono considerate inadempienti all'obbligo della iscrizione e sottoposte quindi alle relative sanzioni.

Sono esonerati dal pagamento gli iscritti nell'elenco comunale dei poveri.

Salva l'anzidetta eccezione, è fatto divieto di ammettere ai corsi premilitari i giovani per i quali non risulti corrisposto il contributo.

L'importo dei contributi è versato con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, indipendentemente dall'assegno annuo del concorso governativo per l'impianto e il funzionamento del tiro a segno di cui all'articolo 15 della legge, fondi per i servizi del tiro a segno e dell'istruzione premilitare, in aggiunta non eccedente il provento dei contributi predetti.

Art. 27. — I premilitari per i quali sia stato effettuato il pagamento del contributo di cui all'articolo precedente, o che ne siano stati debitamente esonerati, possono chiedere, senza corrispondere alcuna quota, l'iscrizione a una sezione di tiro a segno, in uno speciale reparto.

(*È approvato*).

ART. 3.

Entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge tutti i campi di tiro appartenenti alle sezioni, quale che sia la loro provenienza, passeranno al demanio dello Stato. Tale trasferimento avrà luogo senza compenso.

Le spese inerenti a lavori ai campi di tiro, che per la data suddetta fossero già stati appaltati, andranno a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, nelle proporzioni stabilite all'articolo 12 della legge 17 aprile 1930, n. 479.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 745, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la costruzione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934 n. 745, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la costruzione della ferrovia Roma-Civitacastelana-Viterbo (*Stampato* n. 138-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 745, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la costruzione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, che approva e rende esecutorio l'Atto aggiuntivo 9 febbraio 1934 alla Convenzione 23 novembre 1928 concernente la concessione della ferrovia Rimini-San Marino.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, che approva e rende esecutorio l'Atto aggiuntivo 9 febbraio 1934 alla Convenzione 23 novembre 1928 concernente la concessione della ferrovia Rimini-San Marino. (*Stampato* n. 139-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, che approva e rende esecutorio l'Atto aggiuntivo 9 febbraio 1934 alla Convenzione 23 novembre 1928 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Informo gli onorevoli camerati che anche stamani avranno luogo due votazioni a scrutinio segreto, e quindi rivolgo

loro la stessa preghiera altre volte fatta, di non allontanarsi dopo la prima votazione.

Procediamo ora alla votazione segreta sui primi dieci disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 412, concernente la costituzione del comune di Santa Venerina, in provincia di Catania; (15)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra; (18)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, concernente l'emissione di un prestito redimibile per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento; (58)

Determinazione della data di inizio dell'anno giudiziario; (84)

Norme per il personale giudiziario; (84-*bis*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 555, concernente la iscrizione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al demanio dello Stato, ramo ferrovie, nei territori annessi al Regno; (87)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente l'istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani; (90)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico; (91)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 500, contenente agevolazioni tributarie in favore dell'Unione cooperativa milanese dei consumi e dell'Alleanza cooperativa torinese; (96).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218, relativo alla attribuzione all'Ente nazionale fascista della cooperazione del contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative, già previsto dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali di imprese cooperative. (102)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta su altri undici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, recante estensione ai salariati degli enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I. N. I. E. L. e modificazioni all'ordinamento dell'Istituto stesso; (104)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, concernente la creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica; (105)

Varianti ad alcune norme della legge sull'ordinamento del Regio Esercito e ad altre disposizioni in vigore; (124)

Approvazione della Convenzione stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934, aggiuntiva a quella del 19 ottobre 1929, approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, per la sistemazione generale edilizia della Regia Università degli studi, del Policlinico universitario di Sant'Orsola, della Regia Scuola d'ingegneria e della Regia scuola superiore di chimica industriale di quella città; (127)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, contenente modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari; (129)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 809, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 19 aprile 1934, numero 708, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (131)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, concernente l'approvazione della Convenzione 10 marzo 1934 stipulata tra il Regio Governo (Ministero delle finanze) e il Regio Automobile Club d'Italia per la riscossione della sopratassa erariale sui rimorchi trainati da autoveicoli. (132)

Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale. (135)

Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale). (137)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 745, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la costruzione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo. (138)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, che approva e rende esecutorio l'Atto aggiuntivo 9 febbraio 1934 alla Convenzione 23 novembre 1928 concernente la concessione della ferrovia Rimini-San Marino. (139)

Dichiaro aperta la seconda votazione segreta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la seconda votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 412, concernente la costituzione del comune di Santa Venerina, in provincia di Catania: (15)

Presenti e votanti. . . . 273
Maggioranza 137
Voti favorevoli . . . 269
Voti contrari 4

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra: (18)

Presenti e votanti. . . . 273
Maggioranza 137
Voti favorevoli . . . 268
Voti contrari 5

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, concernente l'emissione di un prestito redimibile per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento: (58)

Presenti e votanti. . . . 273
Maggioranza 137
Voti favorevoli . . . 270
Voti contrari 3

(*La Camera approva*).

Determinazione della data di inizio dell'anno giudiziario: (84)

Presenti e votanti. . . . 273
Maggioranza 137
Voti favorevoli . . . 268
Voti contrari 5

(*La Camera approva*).

Norme per il personale giudiziario: (84 *bis*)

Presenti e votanti. . . . 273
Maggioranza 137
Voti favorevoli . . . 270
Voti contrari 3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 555, concernente la iscrizione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al demanio dello Stato, ramo ferrovie, nei territori annessi al Regno: (87)

Presenti e votanti. . . . 273
Maggioranza 137
Voti favorevoli . . . 271
Voti contrari 2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente l'istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani: (90)

Presenti e votanti. . . . 273
Maggioranza 137
Voti favorevoli . . . 271
Voti contrari 2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico: (91)

Presenti e votanti. . . . 273
Maggioranza 137
Voti favorevoli . . . 271
Voti contrari 2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 500, contenente agevolazioni tributarie in favore dell'Unione cooperativa milanese dei consumi e dell'Alleanza cooperativa torinese: (96)

Presenti e votanti. . . . 273
Maggioranza 137
Voti favorevoli . . . 270
Voti contrari 3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218, relativo alla attribuzione all'Ente nazionale fascista della Cooperazione del contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative, già previsto dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali di imprese cooperative: (102)

Presenti e votanti. . . . 273
Maggioranza 137
Voti favorevoli . . . 271
Voti contrari 2

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adinolfi — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcangeli — Arcidiacono — Ardissone — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano.

Bacci — Baistrocchi — Bardanzellu — Barenghi — Belelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini — Bleiner — Boidi — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bruni — Buronzo — Buttafochi.

Caffarelli — Calvetti — Calza-Bini — Canelli — Capialbi — Capri-Cruciani — Caprino Carapelle — Carlini — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Cempini Meazzuoli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Cro — Cucini — Cupello.

Da Empoli — D'Annunzio — De Carli Felice — De Carli Nicolò — De Francisci — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Durini.

Fabbrici — Fancello — Fani — Felicella — Felicioni — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Foschini — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Frignani.

Gaetani Dell'Aquila D'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Guzzeloni.

Host Venturi.

Labadessa — Lai — Lami — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lembo — Leoni — Locurcio — Lucchini — Lucentini — Luzzati.

Maffezzoli — Magini — Malusardi — Mancini — Mantovani — Maraini — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Mazzetti Mario — Medici del Vascello — Melchiori — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada Di Paternò — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Oppo Cipriano Efisio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Preti — Proserpio — Puppini.

Racheli — Raffaeli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ridolfi — Rispoli — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rotigliano.

Sacco — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Starace — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tumedei.

Ungaro — Usai.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Ventrella — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Alberici.
Gusatti Bonsembiante.
Lualdi.
Magnini — Mendini.
Pottino di Capuano.
Spizzi.
Tullio.

Sono ammalati:

Bonfatti.
Caccese.
Dentice Di Frasso.
Mazzini.
Rabotti.
Verdi — Vinci.

Assenti per ufficio pubblico:

Alfieri.

Baccarini — Baldi Giovanni — Baragiola — Barbaro — Barni — Basile — Begnotti — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bolzon.

Cao — Capoferri — Caradonna — Carretto — Carusi — Ceci — Chiarelli — Chiurco — Ciarlantini — Cilento — Cingolani — Coselschi — Costamagna.

Dalla Bona — Deffenu — Diaz.

Fantucci — Fassini — Fera — Ferretti Lando — Ferretti Di Castelferretto — Fregonara.

Garibaldi — Gianturco — Giordani — Gorini.

Jannelli.

Landi — Livoti — Lojacono — Lunelli.

Madia — Manaresi — Marchini — Maresca Di Serracapriola — Mazzucotelli — Morelli Eugenio — Motta.

Parodi — Pavoncelli — Pentimalli — Piccinato.

Razza — Redaelli — Rocca — Romano.

Sansanelli.

Tarabini — Tringali Casanuova.

Velo — Verga.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, recante estensione ai salariati degli Enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I. N. I. E. L. e modificazioni all'ordinamento dell'Istituto stesso: (104)

Presenti e votanti. . . . 278
Maggioranza 140
Voti favorevoli . . . 273
Voti contrari 5

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, concernente la creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica: (105)

Presenti e votanti. . . . 278
Maggioranza 140
Voti favorevoli . . . 274
Voti contrari 4

(*La Camera approva*).

Varianti ad alcune norme della legge sull'ordinamento del Regio Esercito e ad altre disposizioni in vigore: (124)

Presenti e votanti. . . . 278
Maggioranza 140
Voti favorevoli . . . 274
Voti contrari 4

(*La Camera approva*).

Approvazione della Convenzione stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934, aggiuntiva a quella del 19 ottobre 1929, approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, per la sistemazione generale edilizia della Regia Università degli studi, del Policlinico universitario di Sant'Orsola, della Regia Scuola d'ingegneria e della Regia Scuola superiore di chimica industriale di quella città: (127)

Presenti e votanti. . . . 278
Maggioranza 140
Voti favorevoli . . . 273
Voti contrari 5

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, contenente modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari: (129)

Presenti e votanti. . . . 278
Maggioranza 140
Voti favorevoli . . . 271
Voti contrari 7

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 19 aprile 1934, n. 708, relativo a prelevamento dal

fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo: (131)

Presenti e votanti. . . . 278
Maggioranza 140
Voti favorevoli . . . 274
Voti contrari 4

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, concernente l'approvazione della Convenzione 10 marzo 1934 stipulata tra il Regio Governo (Ministero delle finanze) e il Regio Automobile Club d'Italia per la riscossione della sopratassa erariale sui rimorchi trainati da autoveicoli: (132)

Presenti e votanti. . . . 278
Maggioranza 140
Voti favorevoli . . . 274
Voti contrari 4

(*La Camera approva*).

Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale: (135)

Presenti e votanti. . . . 278
Maggioranza 140
Voti favorevoli . . . 273
Voti contrari 5

(*La Camera approva*).

Modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale: (137)

Presenti e votanti. . . . 278
Maggioranza 140
Voti favorevoli . . . 275
Voti contrari 3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 745, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la costruzione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo: (138)

Presenti e votanti. . . . 278
Maggioranza 140
Voti favorevoli . . . 275
Voti contrari 3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, che approva e rende esecutorio l'Atto aggiuntivo 9 febbraio 1934 alla Convenzione 23 novembre 1928 concernente la concessione della ferrovia Rimini-San Marino: (139)

Presenti e votanti. . . . 278
Maggioranza 140
Voti favorevoli . . . 273
Voti contrari 5

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adinolfi — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcangeli — Arcidiacono — Ardissone — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano.

Bacci — Baistrocchi — Bardanzellu — Barenghi — Belelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini — Bleiner — Boidi — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruni — Buronzo — Buttafochi.

Caffarelli — Calvetti — Calza-Bini — Canelli — Capialbi — Capri-Cruciani — Carapelle — Carlini — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Cempini Meazzuoli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Clavenzani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Cristini — Cro — Cucini — Cupello.

Da Empoli — D'Annunzio — De Carli Felice — De Carli Nicolò — De Francisci — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico — De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Durini.

Fabbrici — Fancello — Fani — Felicella — Felicioni — Feroldi Antonisi De Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Foschini — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Frignani.

Gaetani Dell'Aquila D'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jung.

Klinger.

Labadessa — Lai — Lami — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lembo — Leoni — Locurcio — Lucchini — Lucentini — Luzzati.

Maffezzoli — Magini — Malusardi — Mancini — Mantovani — Maraini — Marchi — Marcucci — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Mazzetti Mario — Medici del Vascello — Melchiori — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada Di Paternò — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Oppo Cipriano Efisio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Preti — Proserpio — Puppini.

Racheli — Raffaeli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ridolfi — Rispoli — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rotigliano.

Sacco — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Starace — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tumedei.

Ungaro — Usai.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Ventrella — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Alberici.
Gusatti Bonsembiante.
Lualdi.
Magnini — Mendini.
Pottino di Capuano.
Spizzi.
Tullio.

Sono ammalati:

Bonfatti.
Caccese.
Dentice Di Frasso.
Mazzini.
Rabotti.
Verdi — Vinci.

Assenti per ufficio pubblico:

Alfieri.
Baccarini — Baldi Giovanni — Baragiola — Barbaro — Barni — Basile — Begnotti — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bolzon.
Cao — Capoferri — Caradonna — Carretto — Carusi — Ceci — Chiarelli — Chiurco — Ciarlantini — Cilento — Cingolani — Coselschi — Costamagna.
Dalla Bona — Deffenu — Diaz.
Fantucci — Fassini — Fera — Ferretti Lando — Ferretti Di Castelferretto — Fregonara.
Garibaldi — Gianturco — Giordani — Gorini.
Jannelli.
Landi — Livoti — Lojacono — Lunelli.
Madia — Manaresi — Marchini — Maresca Di Serracapriola — Mazzucotelli — Morelli Eugenio — Motta.
Parodi — Pavoncelli — Pentimalli — Piccinato.
Razza — Redaelli — Rocca — Romano.
Sansanelli.
Tarabini — Tringali Casanuova.
Velo — Verga.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI